

## LX.

## TORNATA DEL 15 GIUGNO 1899

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Comunicazione* — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia » (N. 3)* — Parla il ministro dei lavori pubblici — *Approvazione degli articoli 1, 2 e 3, dopo osservazioni dei senatori Buonamici, Pellegrini, presidente dell' Ufficio centrale, e del ministro dei lavori pubblici* — *All' art. 4 parlano i senatori Lucchini, Schupfer, Vitelleschi, Santamaria Nicolini, relatore, Pellegrini, presidente dell' Ufficio centrale, e Sormani-Moretti ed il ministro dei lavori pubblici* — *Presentazione di progetti di legge* — *Approvazione dell' art. 4* — *Rinvio del seguito della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, della guerra e del tesoro.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Comunicazione.**

PRESIDENTE. Dalla duchessa Sforza-Cesarini ho ricevuto la seguente lettera :

Roma, 14 giugno 1899.

« Ringrazio l' E. V., anche in nome della mia famiglia, pei nobili sentimenti coi quali volle onorare la memoria del mio carissimo consorte, e la prego manifestare al Senato del Regno la nostra profonda gratitudine, per la parte che esso prende al nostro immenso dolore.

« VITTORIA SFORZA-CESARINI ».

**Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia » (n. 3).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia ».

Come il Senato rammenta, ieri fu dichiarata chiusa la discussione generale, riservando però la parola al signor ministro dei lavori pubblici.

Ha, quindi, facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

LACAVA, *ministro lavori pubblici*. Signori senatori, dopo i dotti discorsi che io ho udito nella discussione di questo progetto di legge, in verità sono molto trepidante a prendere la parola: ma mi conforta il pensiero di prendervi parte per ringraziare vivamente l' Ufficio centrale del valido appoggio dato al progetto di legge, e specialmente debbo i miei ringraziamenti tanto all'onor. relatore quanto al presi-

dente di detto Ufficio per i loro discorsi che hanno esaurito completamente la materia tanto dal punto di vista tecnico che da quello legale, giuridico ed amministrativo. Detto ciò mi limiterò a brevi osservazioni contro i due discorsi pronunziati ieri e avanti ieri dall' egregio mio amico il senatore Schupfer che ha combattuto il progetto di legge. E rispondendo a lui debbo prima di tutto non accogliere le gravi parole da lui lanciate, nel suo primo discorso, contro la Commissione ministeriale che preparò questo progetto di legge e contro la relazione ministeriale che lo accompagna.

Io mi associo all'onor. relatore che vi rispose con tanta premura ed efficacia e son sicuro che lo stesso senatore Schupfer, per il primo, abbia dovuto lamentare quelle parole da lui dette, che non rilevo, tanto più che nel discorso di ieri egli cercò ed intese di attenuarle.

La prima osservazione fatta dal senatore Schupfer è sulla mancanza di studi preparatori al progetto di legge. Ma il Senato è già abbastanza edotto della storia di esso.

Questo progetto ha un concetto solo che è la conservazione della laguna e l'incolumità di essa.

Questo progetto non è nuovo, come già fu scritto nelle due relazioni del Ministero e dell'Ufficio centrale e come dissero nei loro discorsi gli onorevoli relatori ed il presidente dell'Ufficio centrale.

Questo progetto di legge raccoglie e contiene le principali disposizioni che furono destinate dalla repubblica veneta a mantenere incolume e conservare la laguna veneta, fino dal secolo tredicesimo. Disposizioni che furono confermate e rassodate con il regolamento austriaco del 1841.

Il Governo italiano se ne preoccupò immediatamente dopo l'annessione delle provincie venete, e nominò sin dal 1866 una Commissione con l'incarico di studiare e proporre dei provvedimenti più urgenti per conservar la laguna.

Le sue proposte furono sottoposte agli esami dei vari ministri, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell'avvocatura erariale e del Consiglio di Stato, dopodiché fu presentato al Senato nel 24 gennaio 1891 un disegno di legge per l'approvazione con decreto reale di quello

stesso regolamento austriaco modificato in parte dai sopradetti corpi consultivi.

È noto che il Senato, considerando che il contenuto del regolamento era tale da dover formare oggetto di un provvedimento legislativo completo anziché di un semplice regolamento, non credette di approvare quel disegno di legge ed emise invece il seguente ordine del giorno: « Il Senato invita il Governo a presentare nel più breve termine possibile un disegno di legge per la conservazione della laguna veneta ». E fu allora che venne nominata quella tale Commissione ministeriale che lamentò l'onorevole senatore Schupfer; Commissione che non fu la prima destinata a studiare i provvedimenti lagunari, poichè, come ho detto, ve ne era stata un'altra presieduta dall'illustre Paleocapa sin dal 1866 e poi dal Marcello.

Ed alla mia volta non posso che lodare vivamente l'opera della Commissione ministeriale che fu nominata dal nostro illustre presidente del Senato, la quale preparò questo progetto di legge con grande amore e con grande studio.

Per dimostrare poi che questa Commissione abbia considerato, per la conservazione e l'incolumità della laguna in tutta la sua estensione, non i soli interessi di terraferma, come l'onor. Schupfer asseriva, ma gli interessi tutti che si addensano nella laguna stessa, cioè interessi commerciali, igienici, industriali e di difesa nazionale, io non ho che a richiamare l'attenzione del Senato sopra alcune parole dettate nella relazione ministeriale, e che sono le seguenti:

« E poichè con tali opere riusciva sbarrato lo sbocco in laguna di tutte le acque del circostante territorio detto di terraferma, si provvide perchè gli scoli di esso continuassero a defluire più o meno comodamente in laguna parte con nuovi alvei convoglianti le acque in parti lontane dalla dominante, e parte con appositi manufatti sottopassanti, in determinati luoghi, qua e là gli alvei creati artificialmente.

« Da allora la conservazione della laguna divenne interesse comune delle città di Venezia e Chioggia, di tutte le sue isole più o meno abitate, ed insieme di tutte quelle zone di terraferma, appartenenti oggi alle attuali provincie di Padova, Treviso e Venezia, le quali

per una superficie di ben ettari 158,000 sono costrette ad avere per solo ed unico recipiente naturale il bacino lagunare ».

Da queste brevi parole, che ho voluto leggere, della relazione della Commissione, rileverete che essa non guardò soltanto gl'interessi della terraferma, ma tutti gli interessi che riguardano la conservazione della laguna, interessi che non sono solo quelli della terraferma nel senso che riceve tutti gli scoli naturali di essa, ma bensì interessi igienici, commerciali e industriali e della difesa nazionale.

L'onor. senatore Schupfer si fermò pure sulla questione tecnica e accennò a parecchi uomini competenti, che discutono in vario senso. Egli stesso però si accorse che la questione degli uomini tecnici è qui fuori proposito, perchè, come ben fece rilevare l'Ufficio centrale, su questioni così gravi di idraulica vi sono tecnici i quali ne sostengono alcune in un modo, ve ne sono altri che le sostengono in modo diverso, e ciò avviene, o signori, non soltanto nell'idraulica, ma in tutte le scienze umane, avviene cioè che vi è una parte di esse la quale non è controversa e vi è un'altra controversa.

E ritornando all'idraulica, ammesse pure le diverse opinioni dei tecnici, noi troviamo di parte nostra, cioè che secondano le disposizioni del progetto di legge, degli idraulici fra i più competenti non solo in Italia ma in Europa quale è stato il Paleocapa.

E poi questo progetto di legge di cui discutiamo fu preparato da quella Commissione nella quale abbondavano gli uomini tecnici quale furono, per esempio, il Perosini, ispettore del Genio civile, il Ponti, ingegnere capo del Genio civile, il Torri ingegnere capo del Genio civile, il Rossi, ingegnere di 1<sup>a</sup> classe dello stesso corpo. In questa stessa Commissione presero parte uomini i quali guardavano la questione anche dal punto di vista legale e giuridico; vi era il Tiepolo, consigliere di Stato; vi era il Calabresi, sostituto avvocato generale erariale, ed era presieduta dall'onor. Romanin-Jacour, il quale con molto studio e molto amore condusse a fine il lavoro della Commissione ed io prendo occasione di rendergliene la dovuta lode.

Oltre a questi elementi erano membri di essa due altre personalità che dovevano sostenere

per ufficio come sostennero gli interessi, che direi propriamente locali della città di Venezia.

Vi erano il Ceresa, presidente della Camera di commercio di Venezia, ed il Manfrin, assessore, delegato dal sindaco di Venezia.

Di fronte a tutte queste personalità così autorevoli io devo ritenere che il progetto di legge fu studiato e compiuto nell'interesse non soltanto della terraferma, ma bensì di tutti gli altri interessi della laguna, che consistono nella sua conservazione ed incolumità.

Ora, dopo tutti questi studi che cominciarono, come dicevo, fin dal tempo della Repubblica veneta e che sono continuati fino al giorno d'oggi, come noi possiamo dire che bisogna ancora studiare? Io credo al contrario che bisogna bene metter termine agli studi, altrimenti, continuando di studio in studio, si correrebbe il rischio di non concretare mai alcun pratico ed efficace provvedimento.

La seconda osservazione del senatore Schupfer consiste in questo, che, cioè, nel progetto non si è tenuto conto che dei soli interessi di terraferma.

Ciò non è esatto.

Nella laguna scolano quelle sole acque che vengono naturalmente dalla terraferma; anzi come sapete, molti fiumi e corsi d'acqua furono deviati, onde rimangono quelli soltanto che vi defluiscono per servitù naturale e necessaria.

Il progetto di legge, come ho detto, si prefigge per iscopo l'incolumità e la conservazione della laguna, e cerca di togliere tutti gli ostacoli che a questo scopo si oppongono.

Non si provvede quindi soltanto agli interessi della terraferma, ma si provvede anzitutto a quelli della conservazione della laguna, la quale viene ad essere turbata da altri interessi, vale a dire da coloro che si trovano in possesso delle valli, e dai vallicultori, che con le loro opere nella laguna impediscono quel flusso e deflusso a cui si deve la conservazione della laguna stessa.

Il Governo italiano ha speso ingenti somme per gli scavi della laguna e per l'incolumità di essa.

Ieri il presidente dell'Ufficio centrale accennò ad una parte di queste spese: io mi permetto di aggiungere che queste spese non ammontano soltanto a 40 milioni, come parrebbe a prima vista, guardando a pag. 13 della relazione della Commissione ministeriale, ma sono invece 64

milioni; poichè oltre i 40 milioni che si riferiscono alla escavazione, al completamento del porto di Malamocco, alla stazione marittima di Venezia, al nuovo porto del Lido, ai lavori di espulsione del Brenta ed a quelli di sistemazione del Sile, vi sono le spese che si son dovute sostenere per l'arsenale e per molte altre opere riguardanti la laguna, che tutte insieme importano 64 milioni. Queste opere hanno appunto lo scopo di conservare la laguna, ed a loro complemento viene ora questo progetto di legge, il quale mira a regolare con disposizioni legislative le condizioni della laguna veneta per assicurarne la conservazione, senza di che anche i lavori fatti anderebbero perduti.

Il progetto giova ai vallicultori, come ai possessori di terraferma; a questi per gli scoli della campagna, a quelli per l'acqua marina viva, indispensabile alla piscicoltura.

Il senatore Schupfer lamenta l'abbandono per parte del progetto degli scoli di terraferma, dei canali lagunari e della sanità pubblica. Io mi permetto di rilevare al senatore Schupfer che il progetto non abbandona nè gli scoli di terraferma, nè i canali lagunari, nè la sanità pubblica. Non ho che a citare gli articoli riferentisi a questi argomenti.

L'art. 3, lettera e, vieta d'introdurre in laguna acque torbide, o chiare, oltre a quelle acque dolci di fiume o di scolo, che vi entrano naturalmente, o per essere state finora condotte con apposite concessioni.

Non basta; l'art. 13 all'ultimo comma dice: « Gli utenti delle erogazioni antiche e nuove saranno obbligati a mantenere i canali, le chieviche ed ogni manufatto in condizioni da evitare qualsiasi danno al regime lagunare ».

E l'art. 14 dispone che: « I consorzi di scolo ed i proprietari dei terreni che versano le loro acque nella laguna, sia naturalmente, sia mediante macchine elevatorie, hanno l'obbligo di tenere espurgati ed escavati i loro canali emissari in laguna dagli interrimenti prodotti dall'immissione delle loro acque ».

E così, come vede il Senato, non sono abbandonati nè gli scoli di terraferma, nè i canali, nè la sanità pubblica, e poi per quanto riguarda la sanità pubblica vige sempre la legge generale sulla pubblica igiene, onde in qualunque evento l'autorità competente può applicare

questa legge, contro i contravventori alla medesima.

Ma si è andati ancora più avanti; con l'articolo 7 del progetto di legge si sono vietati gl'interrimenti parziali e le sacche. Come dunque si vede, questo progetto di legge non solo prescrive di mantenere espurgati ed escavati tanto i canali quanto gli scoli in modo da non turbare l'incolumità e la conservazione della laguna, nonchè la pubblica igiene, ma vieta ancora di condurre in laguna altre acque all'infuori di quelle che vi scolano naturalmente.

Il senatore Schupfer parlò delle macchine idrovore. Ora queste macchine idrovore, con le quali e solo parzialmente nella forma si variò il deflusso naturale degli scoli, non sono che tre, e mi permetto di dire che non fanno danno, poichè le acque da esse provenienti nella laguna vengono appena caduta la pioggia e perciò prima che ristagnino ed imputridiscano.

Io ho qui presenti molte osservazioni fatte dal mio Ufficio, le quali confermano che queste tre macchine idrovore non creano i danni che l'onor. Schupfer fa supporre. Il rimedio poi che egli proporrebbe di canalizzare le relative acque sarebbe esiziale, perchè non solamente interromperebbe i canali di navigazione, ma porterebbe gli sbocchi vicino agli abitati, e quindi li renderebbe nocivi all'igiene, ed inoltre creerebbe tutti quegli ostacoli che noi dobbiamo cercare di togliere, per aver libero il flusso ed il riflusso delle acque che è una condizione essenziale della conservazione della laguna.

Un'altra delle sue osservazioni, fu quella di vagheggiare la separazione della laguna morta dalla viva. Io non esito a dichiarare che una separazione simile, oltrecchè sarebbe difficilissima dal punto di vista tecnico, ed anche dispendiosissima dal punto di vista finanziario, sarebbe esiziale pel danno che apporterebbe alla laguna viva.

Il mio Ufficio, che si occupa della manutenzione delle opere lagunari, mi fa rilevare questo: che la laguna morta e la viva costituiscono un complesso indivisibile, come diceva l'onorevole relatore, un *unum corpus*.

Anche nella morta l'acqua si muove, anzi sono gli stessi canali prima che scorrano, fra paludi (e questa è la laguna viva) e poi si di-

stendono fra le barene (e questa è la laguna chiamata morta).

Le paludi sono le superfici che rimangono all'asciutto soltanto nelle più basse maree, le barene asciutte nelle comuni maree si ricoprono durante le alte maree; segue da ciò che negli alti livelli della marea; che si verificano più volte in un anno, ricoprendosi d'acqua anche le barene, la così detta laguna morta diventa tutto un bacino vivissimo, e di immenso vantaggio per le correnti che si sviluppano ed espurgano i fondi lagunari.

Togliendo la laguna morta si avrebbero i seguenti inconvenienti:

a) I porti, che in generale hanno fondali appena sufficienti ai bisogni della navigazione, verrebbero ad avere minore corrente e s'interrirebbero rapidamente.

b) Tale interrimento si estenderebbe poi ai canali che alimentano la laguna viva, la quale progressivamente sarebbe soppressa, e la marea non sarebbe più tale da permettere la necessaria commistione delle acque dolci con le salse.

Un'altra obbiezione presentata contro il progetto di legge, è che con esso si vengono a distruggere gli argini, arginelli e le peschiere. Ora mi permetto di osservare, che non vi è questa distruzione come l'onor. Schupfer faceva credere.

Noi non facciamo che sottoporre a regolare regime gli argini, gli arginelli e le peschiere.

Infatti l'art. 4 del progetto di legge dice:

« È vietato apportare modificazione alcuna a siffatti argini, e rialzarli se caduti, senza averne ottenuta licenza dal prefetto previo parere dell'Ufficio del Genio civile. Tale licenza non sarà concessa se non nei limiti strettamente necessari a ricostituirli nello stato primiero o conservarli allo speciale legittimo uso anteriore ».

E dice anche:

« Qualora, a giudizio del Genio civile, apparisse necessaria la distruzione di alcune delle opere ritenute legittime a norma della prima parte di quest'articolo, il prefetto potrà ordinarla dopo sentiti i concessionari o i possessori, ai quali competerà soltanto il ricorso al ministro dei lavori pubblici. Ordinata la distruzione dall'autorità amministrativa, non rimarrà agli interessati che l'azione giudiziaria

al solo intento di far determinare se danno vi sia e sia perciò dovuto un compenso, il quale sarà, in difetto di speciali norme stabilite nei titoli di concessione, liquidato secondo la legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

« Gli argini, ancorchè interni per uso di conserve o peschiere, e gli altri rilevati attualmente esistenti, posteriori al 20 dicembre 1841 o non sorretti da concessione, dovranno essere demoliti, salvochè l'autorità amministrativa riconoscendoli innocui al regime idraulico lagunare, ed all'igiene, ne permetta in tutto od in parte la conservazione; e salva eziandio all'autorità stessa la facoltà di ordinarne, sempre quando la creda opportuna, la distruzione, la quale non darà diritto a compenso a'cuno ».

Non è che codeste opere vengono distrutte arbitrariamente. Bisogna aver fiducia nel Governo. Non è perchè sto io a questo banco, ma qualunque ministro, qualunque Governo vi sia sarà mosso da equanimità in tutte le sue operazioni.

Se le dette opere sono innocue alla laguna, com'è possibile che l'ufficio del Genio civile, che il prefetto, che il ministro dei lavori pubblici vogliano ordinare la distruzione di questi argini, arginelli e peschiere per il semplice desiderio o libidine di distruggere?

Io mi sentirei davvero umiliato pensando che vi potesse essere autorità o Governo che voglia distruggerli quando non fossero di danno alla conservazione della laguna.

Io credo dunque che tuttociò che è stabilito negli articoli del progetto di legge è destinato a regolare il regime lagunare, non a distruggere le valli, gli argini, gli arginelli o le peschiere.

Per quanto poi riguarda la piscicoltura non ho che a dir questo: che la petizione presentata al Senato da alcuni vallicultori, per quanto riguarda le facilitazioni della pesca, è stata accolta, e tutte quelle facilitazioni sono state accettate anche dalla Commissione centrale della pesca che è presso il Ministero di agricoltura.

Ma si dice; badate, è vero che ci sono queste disposizioni le quali stabiliscono che non possono mantenersi le opere anzidette, se non quando si ritiene non siano dannose alla conservazione della laguna, ma voi però avete da un'altra parte accettate le concessioni solamente

anteriori all'epoca del 1841 che è la data del regolamento austriaco, e non volete ammettere la prescrizione trentennaria.

Io crederei proprio di turbare la lucidità delle osservazioni contenute nella relazione, così piene di dottrina giuridica del relatore. Inoltre il suo discorso e quello che ieri fu pronunziato dal presidente dell'Ufficio centrale, hanno dimostrato come luce del sole che quando si tratta di demanialità non è possibile più ricorrere alla prescrizione trentennaria, perchè la demanialità è la negazione di tale prescrizione.

Il presidente dell'Ufficio centrale parlò anche ieri della declassificazione. So anche io che la demanialità è soggetta alla declassificazione, ma ci vuole il tempo, perchè il tempo molte cose travolge, nè questa declassificazione ha mai avuto luogo.

E dal momento che si riconosce la demanialità della laguna, non è possibile che si ammetta la prescrizione trentennaria. Aggiungerò un altro argomento, ed è che nel 30 luglio 1888 ci fu un decreto reale che dichiarò la laguna veneta porto di prima classe, e non ci fu nessuna obiezione, nessun reclamo, e tutti sanno che quando vi è la dichiarazione di porto di prima classe significa che è intieramente demaniale. Quindi non è possibile ammettere la prescrizione trentennaria.

Si disse: Voi distruggete anche la pesca vagantiva. Anche questo non è esatto, poichè l'art. 9 del progetto di legge garantisce la pesca vagantiva, e aggiungerò che vi è un'altra disposizione la quale farà sì che la pesca vagantiva sarà ancora accresciuta. All'art. 15 si dice che la salina di San Felice sarà soppressa nel 1907, ed anche questa grande zona ora destinata a salina potrà essere un vasto campo alla pesca vagantiva.

L'onorevole Schupfer dopo le sue osservazioni contro il progetto, si fermò infine specialmente sul porto di Chioggia.

Egli è vero che Chioggia, dopo che il Brenta fu portato nella sua laguna, ebbe gravissimo danno, specialmente al porto.

Ma questa non è una legge la quale sia destinata a riparare le condizioni del porto di Chioggia.

Questa, come faceva osservare l'onorevole presidente dell'Ufficio centrale, non è una legge di spesa, è una legge di conservazione della

laguna veneta e della sua incolumità, nè finora abbiamo studi e progetti per lavori al porto di Chioggia. Io posso accettare l'ordine del giorno del Senato che richiama l'attenzione del Governo sulle condizioni del porto di Chioggia, nè si può dire, come il senatore Schupfer fece supporre, che gli ordini del giorno siano lettera morta e che lascino il tempo che trovano. Io non lo credo, perchè gli ordini del giorno, quando vengano suffragati dall'autorità di uno o dell'altro ramo del Parlamento ed accettati dal Governo, importano per questo obbligo di eseguirli.

Il Governo quando li accetta può trovare delle difficoltà finanziarie nelle condizioni in cui versa il nostro bilancio ed in tali limiti e confini li accetta; ma che poi debba dirsi che gli ordini del giorno non hanno autorità alcuna e che lasciano il tempo che trovano, me lo perdoni il senatore Schupfer, io non solo non lo credo, perchè ciò non è, ma in pari tempo dico che quando io accetto l'ordine del giorno votato dal Senato, per me ha una grandissima autorità, cioè che nei limiti sopradetti intendo di prenderlo in tutta la considerazione con la quale il Senato dichiara di presentarlo.

Il senatore Sormani-Moretti parlò nel suo discorso di altri otto porti che si trovano lungo la laguna veneta.

In verità quei porti non appartengono alla laguna veneta, sono agli estremi della laguna e, come il senatore Sormani-Moretti sa, sono porti alle foci dei fiumi, e sono di 4<sup>a</sup> classe; come tali, perciò, sono a carico ed a cura degli enti locali, i quali possono eseguirvi le opere che credano necessarie e chiedere allo Stato il concorso cui questi è obbligato, in base alla vigente legge sui porti; ma non spetta allo Stato di prenderne l'iniziativa, spetta invece ai comuni e agli enti locali; onde, se e quando questi corpi locali volessero prendere l'iniziativa, il Governo non se ne potrebbe disinteressare ..

SORMANI-MORETTI. Ve ne sono 4 che non sono di nessuna classe.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. ... Quelli che non sono classificati sono di quarta classe per virtù di legge.

Io ho incominciato col dire che intendevo di fare solamente alcune osservazioni contro le obiezioni fatte dal senatore Schupfer e perciò non intendo di dilungarmi maggiormente per-

chè, come dicevo, dopo i discorsi esaurienti fatti dal relatore e dal presidente dell' Ufficio centrale, crederei proprio di turbarne la lucidità ed efficacia e quindi mi affretto a concludere anche perchè il senatore Schupfer disse che la Commissione aveva migliorato il progetto ministeriale, come di fatti l'ha di molto migliorato e che avrebbe dato anche il suo voto favorevole al progetto stesso.

Mi limito quindi ad affermare con questo progetto che il Governo non protegge un solo interesse, non protegge solo l'interesse della terra ferma, ma tutti gli interessi che si addensano nella laguna di Venezia e che, come dissi, sono interessi non solamente di terra ferma, ma veri interessi generali della laguna, cioè interessi igienici, militari, commerciali insomma interessi generali di tutti.

Questo progetto di legge, mi permetta il Senato che lo dica, tende specialmente a garantire la laguna veneta dagli abusi che si sono fatti o si possono fare dagli uomini, ed è il vero caso di ricordare a me stesso quel detto del Sabatini a proposito della laguna « I fiumi, il mar, gli uomini tu hai per inimici ».

Ebbene, noi abbiamo cercato difendere colle spese finora fatte la laguna dal mare e dai fiumi, cerchiamo con questo progetto di legge di difenderla dagli uomini.

E concludo: il senatore Schupfer ricordò, finendo il suo primo discorso, il solenne editto che si trova scolpito in marmo nel museo civico di Venezia e che fu riportato, come epigrafe, nella splendida relazione dell'onorevole Santamaria.

Quell'editto per noi è sacro, e non può certo invocarsi contro di noi, che con questa legge garantiamo la laguna da chi in qualunque modo voglia portarle danno.

Io quindi mi permetto di pregare il Senato di volere approvare questo progetto di legge, che viene propizio a confermare e ribadire quanto in quell'editto è stabilito contro coloro che in qualunque modo vogliono apportare detrimento alla laguna. *Huius edicti ius ratum perpetuumque esto. (Vive approvazioni).*

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

La laguna di Venezia, circoscritta verso il mare dal litorale dilungantesi dalla foce del Sile al sostegno di Brondolo, e verso terraferma dalla linea di confine segnata dai cippi apposti dalla Repubblica nel 1791, e già annoverata fra i porti di prima categoria, costituisce in tutta la sua estensione di laguna viva e morta demanio pubblico.

I terreni che dopo il 1791 per sola forza di natura si siano sopraelevati all'area, qual'era allora del bacino, lagunare, sì da non essere sommergibili neppure dalle alte maree, sebbene divenuti patrimoniali dello Stato o di altri, sono soggetti alle disposizioni di questa legge negli stessi modi e limiti che gli eguali terreni compresi già nella laguna per effetto della conterminazione seguita in quell'anno.

(Approvato).

## Art. 2.

La competenza a provvedere in ordine al regime lagunare ed a tutto ciò che può essere richiesto per la osservanza della presente legge, quando questa non disponga altrimenti, spetta esclusivamente al prefetto della provincia di Venezia per tutto quanto il territorio compreso nella conterminazione lagunare. All'ufficio del Genio civile della stessa provincia incomberà la vigilanza sull'intera laguna, specialmente per la esecuzione della legge stessa.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. È la grave importanza della legge, che il Senato discute da alcuni giorni, che mi dà animo a proporre, non un emendamento, ma semplicemente un dubbio all'Ufficio centrale, il quale ha già dato prova così manifesta e così larga di studio e di zelo nell'esaminare e nel dichiarare tutti i punti difficili della legge stessa.

Il dubbio che io propongo è il seguente: Tanto l'art. 2, di cui ora ci occupiamo, quanto l'art. 4 conferiscono al prefetto della provincia di Venezia larghissime attribuzioni.

L'articolo 2, come il Senato ha udito, stabilisce che:

« La competenza a provvedere in ordine al regime lagunare ed a tutto ciò che può essere richiesto per la osservanza della presente legge,

quando questa non disponga altrimenti, spetta esclusivamente al prefetto della provincia di Venezia per tutto quanto il territorio compreso nella conterminazione lagunare ».

E qui innanzi tutto vorrei che si osservasse alla parola *osservanza*. L'articolo considera e riguarda tutto ciò che può essere rimesso per l'osservanza della presente legge. Non è soltanto per l'esecuzione, non è soltanto per cercare i mezzi i quali potrebbero essere opportuni o necessari per applicare la legge della quale si tratta; ma veramente è deferita al prefetto ogni autorità per provvedere a tutto quello che la osservanza attuale e futura della legge richiede.

L'art. 4 poi contiene un altro argomento di somma importanza: in quanto riguarda l'abolizione e la distruzione di argini ed altri gravissimi provvedimenti.

Tanto l'art. 2, quanto l'art. 4, hanno pertanto, come il Senato vede, una grandissima importanza, nello scopo e negli effetti della legge.

Ora, dirimpetto a queste vastissime attribuzioni conferite al prefetto della provincia, mi è nato il dubbio che sottopongo all'illustre Commissione centrale, che esse siano soverchie, troppo gravi, troppo ampie, e che non possano soddisfare al voto della legge, e anche a quella generale convinzione di profondità e di sicurezza nelle misure da prendersi, che i cittadini sempre, e specialmente in cose così gravi, devono avere. Voglio dir questo.

Il lasciare che il prefetto solo decida di questi gravissimi punti, cioè dell'osservanza in genere della legge, e anche dell'abolizione di certi diritti e di certi usi, il lasciare che il prefetto solo ne decida, può produrre, secondo che a me pare, due effetti: un sospetto o un timore di arbitrio governativo, dirimpetto ai diritti certi e sostenuti dei privati; di poi questo, che non si può fare a meno di considerare che un prefetto di una provincia, e specialmente il prefetto della provincia di Venezia, quantunque persona dotata di ogni più splendida qualità, quantunque persona dotata della più opportuna e vera attitudine a coprire un posto così elevato, ciò non ostante manchi o del tempo o delle condizioni necessarie a risolvere volta per volta certe difficoltà che in proposito possono nascere.

Quindi sorge l'idea piuttosto di una Commissione o di una Giunta speciale che di ciò si occupi.

Ne dette l'esempio la Repubblica di Venezia. Tanti altri esempi in proposito si potrebbero citare, mostrando come, per certe decisioni e per certi pubblici bisogni, riescano utili le Commissioni speciali che contengano uomini di diverse attitudini, e poi hanno questo, che non si occupano d'altro che del loro argomento, che siano tutte destinate a questo solo e possano dare effetti molto utili in ogni momento ed essere chiamate a provvedere ad un'occorrenza o ad un'altra che si verifichi.

Appunto per l'importanza della legge, e perchè è nostro comune desiderio che questa legge raggiunga lo scopo che si propone, io ho proposto questo dubbio. Non so se esso possa meritare l'attenzione della Commissione del Senato; non so se possa stimarsi cosa migliore e più opportuna, che una Commissione sia nominata per soddisfare a ciò che è stabilito negli articoli 2 e 4, che sono i due punti di maggior rilievo e importanza.

Ma certo il dubbio da me fatto, o il dubbio proposto, è tutto diretto a facilitare l'esecuzione della legge e ad assicurare i privati.

Il lasciare tante cure e tante decisioni al prefetto può non riuscire agevolmente a questo scopo.

Nè si dica che le questioni debbono essere preparate, studiate, decise anche con l'aiuto del Genio civile; ciò a parer mio non equivale a quella maggiore convenienza che offre una Commissione speciale per le acque della laguna, una Commissione, della quale il prefetto sarebbe presidente, e i due altri membri potrebbero venire nominati dal Consiglio comunale, specialmente interessato in tutto ciò che riguarda la laguna.

Ecco, o signori, il dubbio che io metto innanzi alla Commissione, pregandola di fermarsi per l'interesse della legge.

Essa Commissione ha dato così larga testimonianza di cercare il vantaggio dello Stato con questa importante legge, e così alto è l'intento che si propone, che vorrà rettamente giudicare se conviene o no di sostituire al solo prefetto, almeno nei casi degli articoli 2 e 4, una Commissione od una Giunta specialmente eletta a questo scopo.

LEGISLATURA XX — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1899

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale.*  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale.*  
Ringrazio l'onorevole senatore Buonamici a nome dell'Ufficio centrale delle cortesie espressioni che ha avuto per noi. Lo ringrazio anche d'aver sollevato sotto la forma di dubbio la questione di cui ha parlato.

L'argomento era certo grave e degno di considerazione, e l'Ufficio centrale vi ha portato i suoi studi, ed anch'esso aveva esaminato se fosse stato opportuno istituire una Commissione come il senatore Buonamici desidererebbe. Ma posso pur dirlo, dopo avere anche formulati alcuni articoli relativi alla istituenda Commissione per stabilire il modo di nomina, la competenza, ecc., l'Ufficio centrale, proseguendo a più maturi studi, ha dovuto convincersi che la costituzione di una Commissione, per lo scopo ora accennato anche dall'onorevole preopinante, sarebbe inopportuna e ne ha dovuto abbandonare l'idea. È da considerare che quanto può essere di giovamento allorchè si tratta di fare esami e studi, ricerche tecniche, ecc., non giova ma è dannoso se si tratta di risolvere controversie e di prendere provvedimenti di pubblica amministrazione. Nel primo caso le Commissioni sono indubbiamente utilissime, procurano elementi utilissimi di cognizione, un materiale prezioso dovuti agli studi, ai lumi, alle conoscenze particolari e speciali sia tecniche, sia di altr'ordine possedute da chi più di proposito si occupa di un determinato argomento. Ma quando si tratta di provvedimenti di autorità e di esecuzione delle leggi che coinvolgono interessi pubblici e privati, le Commissioni sono, o possono essere, d'imbarazzo, e molte volte difficultano tanto da renderla impossibile, l'azione efficace di chi è chiamato per l'ufficio suo e per le necessità della pubblica amministrazione a mettere in esecuzione la legge. Più facilmente ancora gli tolgono la responsabilità reale del provvedimento o indeboliscono in lui la coscienza della sua personale responsabilità.

E vero che nel diritto e nell'organamento amministrativo antico era preferito il sistema delle giurisdizioni speciali.

Ma questo sistema è stato abbandonato generalmente negli Stati moderni, per l'accen-

tramento e il coordinamento gerarchico dei pubblici poteri, più specialmente poi quando si tratti di giurisdizione e dell'esercizio del diritto d'impero. Prego l'onorevole senatore Buonamici di considerare, che appunto perchè negli articoli 2 e 4 di legge si tratta di regolare la giurisdizione e di dare provvedimenti di governo o di pubblica autorità, di esplicitare funzioni d'impero non di gestione, sorge la logica necessità di chiamare a provvedere ed a decidere chi rappresenta l'autorità e chi ha la responsabilità dell'esercizio di essa nella esecuzione delle leggi.

L'onor. Buonamici parlò della probabile ed incolpevole insufficienza del prefetto, al quale tanti provvedimenti sono da questa legge affidati.

Ma consideri, lo prego, che il disegno di legge col nominare il prefetto, non intende di rimettere, nè in fatto rimette, ad *libitum* del prefetto di prendere inappellabilmente il creduto provvedimento.

Dio ce ne guardi. Dichiaro espressamente, a nome dell'Ufficio centrale, che nessun provvedimento del prefetto si deve considerare *definitivo* nel senso attribuito dalle vigenti leggi amministrative a questa parola, cioè irreclamabile. Sia che il progetto parli dell'ufficio del Genio civile di Venezia, sia che parli del prefetto, nè noi intendiamo, nè alcuno deve intendere, che all'uno od all'altro sia attribuita esclusiva, assoluta e finale giurisdizione, con esclusione delle superiori autorità amministrative.

La ragione dell'articolo 2 consiste in questo. Attualmente nel bacino della laguna di Venezia hanno giurisdizione amministrativa più prefetti e più uffici del Genio civile. Ciò porta evidentemente, ed in questo concorda, mi pare, nella sua osservazione il senatore Buonamici, porta evidentemente danni nell'esecuzione delle leggi e dei regolamenti per la conservazione della laguna; tantochè una volta sarebbe perfino avvenuto che carabinieri, mandati da un prefetto per dare man forte nella esecuzione di un certo provvedimento, hanno trovato carabinieri mandati da un altro prefetto per impedire l'esecuzione del provvedimento medesimo.

Come tutta la laguna veneta è un solo corpo, deve esservi unità negli organi che sorvegliano e provvedono alla sua esecuzione.

Ecco la ragione di quelle parole che parmi abbia già citato il senatore Buonamici, e che si leggono nel nostro articolo 2°, la competenza spetta *esclusivamente* al prefetto di Venezia per tutto quanto il territorio ecc., alle quali fanno riscontro le altre: « All'ufficio del Genio civile della stessa provincia incomberà la vigilanza dell'intera laguna ». Ma *esclusivamente* rapporto agli altri prefetti, non con esclusione delle superiori autorità amministrative. L'ordine gerarchico non è modificato.

Quanto alle giurisdizioni amministrative superiori, restano salve ed impregiudicate le norme generali del nostro diritto pubblico. Dicesimo il prefetto, perchè l'articolo 3° della legge comunale e provinciale, dichiara che il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia. L'unica ragione per cui l'art. 2 parla del prefetto, e così altri articoli, si è perchè è il rappresentante locale del potere esecutivo, il quale ha tutta la responsabilità della piena e costante esecuzione della legge.

Quanto al diritto di reclamo contro i provvedimenti che il prefetto fosse per prendere, non eravi necessità di farne parola perchè è una norma generale del nostro diritto amministrativo, e sta scritto anche nell'articolo 379 della legge sui lavori pubblici.

Non potendo attribuire facoltà di provvedere nè di eseguire alla Commissione, essa avrebbe potuto operare come un semplice corpo consultivo. Io credo che in Italia ve ne sieno anche troppi di questi corpi consultivi. Ma se l'Amministrazione ne credesse utile l'avviso, nulla osta che possa essere dal Governo istituita e consultata. Già esiste una Commissione, creata con Reale decreto 9 giugno 1898, n. 295, su proposta dell'onorevole ministro Branca, per la direzione dei servizi del porto di Venezia. Non dirò che sia di mio aggradimento quel decreto, nè il regolamento che ne fa parte; ma di ciò non è l'ora di discutere. Ricordo il fatto come prova di quell'esuberanza di Commissioni di cui ho prima parlato.

Non potemmo ammettere per legge l'utilità di una Commissione consultiva dove trattasi di agire. Spesso i provvedimenti sono urgenti. Nello stesso interesse del privato è meglio definire sollecitamente la cosa senza ritardi per sentire un nuovo e speciale corpo consultivo.

Invece di un beneficio potrebbe conseguire

un danno dal ritardo che porterebbe seco una simile disposizione di legge.

Non rigettammo però del tutto il concetto della Commissione. Quando l'Ufficio centrale ha creduto che la si potesse ordinare senza danno nè dell'azione amministrativa, nè della responsabilità ministeriale che ne consegue, nè dei privati interessi, l'Ufficio centrale ha accolto l'intervento di una Commissione, cioè nell'art. 18, il quale riguarda una questione di nessuna urgenza, che va considerata sotto vari aspetti, che si collega col capoverso dell'art. 1 di già approvato.

In quell'argomento la Commissione sarà utilissima all'autorità esecutiva, ed essa darà il suo avviso, sentiti gli interessati.

Spero che queste dichiarazioni tranquillizzeranno l'onorevole senatore Buonamici circa il dubbio manifestato: lo ringrazio di averci dato occasione di dissiparlo. Spero che non vorrà insistere per estendere ad altri casi l'intervento di una Commissione ordinata per legge.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi associo alle osservazioni del presidente dell'Ufficio centrale. Bene egli diceva che nell'art. 2 si tratta di provvedere all'esatta esecuzione del regime lagunare, ed a tutto ciò che può essere richiesto per l'osservanza della presente legge; si tratta di esecuzione e non di consiglio da dare.

Farò rilevare ancora, che se nell'art. 2 volessimo sostituire al prefetto una Commissione, non avremmo più la responsabilità, perchè il prefetto, quando è egli solo obbligato a provvedere al regime lagunare, all'osservanza di questa legge, assume tutta la responsabilità. Viceversa se fosse accompagnato da una Commissione, io credo (e l'onor. Buonamici può esserne sicuro) che la responsabilità sua verrebbe attenuata od annullata. Perciò è meglio resti la sua sola responsabilità. Per quanto poi riguarda il reclamo contro le determinazioni, le ordinanze, i decreti, le disposizioni del prefetto, essi sono *de iure*; ed abbiamo le leggi generali che vi provvedono.

Nell'art. 2 è detto che il prefetto provvede, le leggi amministrative disciplinano i reclami tanto in via ordinaria, che in via straordinaria.

LEGISLATURA XX — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1899

È opportuno quindi di far restare al prefetto solo l'autorità e la competenza di provvedere in ordine al regime lagunare con la sua responsabilità.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Io prendo la parola una seconda volta unicamente per ripetere che io non ho presentato che un dubbio alla Commissione ed una preghiera perchè dicesse a proposito delle mie osservazioni quello che essa pensava.

Le risposte date al mio dubbio non dirò che lo abbiano assolutamente dileguato o che esse mi abbiano perfettamente convinto: non ostante, non andando al di là di semplici osservazioni le mie parole, ora posso dire che le dichiarazioni state fatte dall'onorevole ministro all'illustre presidente dell'Ufficio centrale, hanno portato certo una maggiore luce sull'interpretazione di questi art. 2 e 4, che mi avevano fatto pensare a provvedimenti diversi, sempre per ottenere lo stesso scopo e mi avevano fatto nascere le dubbiezze che ho esposte.

Ormai, in seguito alle risposte che mi sono state date ed a questa maggiore luce, che in proposito mi è stata data, sopra l'interpretazione dei detti articoli, non insisto su quanto ho detto e mi rimetto al parere, sempre rispettato, del Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti l'articolo 2 nel testo ora letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

### Art. 3.

È proibito, salve le espresse eccezioni, impedire o turbare in qualsiasi modo la libera espansione ed il libero moto della marea sopra e dentro gli spazi facienti parte della laguna così viva che morta, così sommersi come sommersibili.

È quindi vietato:

a) costruire, dentro la conterminazione della laguna, anche in via precaria, argini, rilevati di terra e di macerie, steccati e qualsivoglia altro impedimento di qualsiasi natura;

b) fare nei canali navigabili o no, sotto o fuor d'acqua, traverse o pescaie, od altro impedimento, mobile o stabile, di qualunque materia e dimensione;

c) circondare alcuna parte di laguna, così viva che morta, con ripari e difese di qualunque specie, ancorchè non fossero continui, e non fosse impedito il passaggio dell'acqua, salvo ciò che verrà disposto riguardo alle valli da pesca ed all'esercizio della pesca vagantiva;

d) fare qualunque interrimento od ingombro in qualsiasi parte della laguna soggetta alla espansione delle maree, salvo quanto verrà disposto coll'articolo 7.

Per le materie, che è necessario sgombrare dai luoghi ove sono state raccolte, saranno date dal regolamento le norme colle quali dovrà effettuarsi il trasporto;

e) condurre in laguna acque torbide o chiare, oltre alle acque dolci di fiume o di scolo, che vi entrano naturalmente, o per esservi state finora condotte per apposite concessioni e salvo il disposto dell'articolo 13.

f) dissodare qualunque terreno, fuori dei luoghi marginati stabilmente e dei litorali compresi fra il mare e la laguna, e metterlo a coltura lavorandolo con vanghe, badili ed aratro ed in qualunque altro modo. La proibizione si estende anche alle motte ed altri rilevati che incontransi in mezzo alle barene, qualunque sia l'altezza del terreno rispetto alle maree;

g) fare piantagioni ed imboscamenti di qualunque specie, o cedui o di alto fusto. Sono esclusi da tale divieto i soli terreni alti che erano già piantati e coltivati quando vennero compresi nella laguna per effetto della conterminazione stabilita nell'anno 1791, ed i terreni indicati nel capoverso dell'articolo 1, che furono piantati e coltivati prima della pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

### Art. 4.

Gli argini ed altri rilevati di terra o macerie ora esistenti in laguna saranno mantenuti, se sorretti da speciali concessioni, nello stato e nei limiti stabiliti dalle concessioni stesse. Saranno del pari mantenuti nello stato e nei limiti in cui erano nel 20 dicembre 1841 gli argini e rilevati suddetti prima di tal giorno compiuti. Però, in ambo i casi, gli interessati, se richiesti, dovranno nel termine che sarà indicato nel regolamento, presentare al Prefetto il documento o la prova del proprio diritto.

È vietato apportare modificazione alcuna a siffatti argini, e rialzarli se caduti, senza averne ottenuta licenza dal Prefetto previo parere dell'ufficio del Genio civile. Tale licenza non sarà concessa se non nei limiti strettamente necessari a ricostituirli nello stato primiero o conservarli allo speciale legittimo uso anteriore.

Le opere di semplici riparazioni, sono permesse, ma devono essere o prima di venire intraprese, o contemporaneamente, partecipate e specificate per iscritto all'ufficio del Genio civile per la necessaria vigilanza. Il prefetto, ove avvenga contravvenzione, ordinerà la immediata sospensione dei lavori, e procederà a norma del seguente articolo 16.

Qualora, a giudizio del Genio civile, apparisse necessaria la distruzione di alcune delle opere ritenute legittime a norma della prima parte di quest'articolo, il Prefetto potrà ordinarla dopo sentiti i concessionari o i possessori, ai quali competerà soltanto il ricorso al Ministro dei lavori pubblici. Ordinata la distruzione dall'autorità amministrativa, non rimarrà agli interessati che l'azione giudiziaria al solo intento di far determinare se danno vi sia e sia perciò dovuto un compenso, il quale sarà, in difetto di speciali norme stabilite nei titoli di concessione, liquidato secondo la legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

Gli argini, ancorchè interni per uso di conserve o peschiere, e gli altri rilevati attualmente esistenti, posteriori al 20 dicembre 1841 o non sorretti da concessione, dovranno essere demoliti, salvochè l'autorità amministrativa, riconoscendoli innocui al regime idraulico lagunare ed all'igiene, ne permetta in tutto od in parte la conservazione; e salva eziandio all'autorità stessa la facoltà di ordinarne, sempre quando la creda opportuna, la distruzione, la quale non darà diritto a compenso alcuno.

PRESIDENTE. Rammento al Senato che a questo art. 4 il senatore Schupfer ha proposto due emendamenti ed un'aggiunta che sono stati stampati e distribuiti ai signori senatori.

Li rileggo:

*All'art. 4 del disegno della Commissione.*

Gli argini ed altri rilevati di terra o macerie ora esistenti in laguna saranno mantenuti, se sorretti da speciali concessioni, nello stato e

nei limiti stabiliti dalle concessioni stesse, o se esistono da trenta anni. Però in ambo i casi gli interessati se richiesti, ecc.

*Capoverso ultimo:* Gli argini, che attualmente esistono senza titolo legittimo o possesso trentenario, dovranno essere demoliti, salvo che l'autorità amministrativa, riconoscendoli innocui, ecc.

*Aggiungerei:*

*Si fa eccezione per le peschiere conserve scavate all'estremo lembo lagunare in prossimità della terraferma.*

Chiedo al Senato, a tenore del regolamento, se appoggia questi emendamenti.

(Il Senato li appoggia).

PRESIDENTE. Apro su di essi la discussione.

Ha facoltà di parlare il senatore Lucchini, iscritto su questo articolo quarto.

LUCCHINI. Onorevoli colleghi, crederei di mancare ad un debito di cortesia, se prima di esporvi le mie modeste considerazioni in sostituzione del proposto emendamento, non mi associassi al coro di laudi che è venuto da tutti gli oratori, che mi hanno preceduto, verso la nostra Commissione e specialmente per i due oratori di essa che pronunciarono, nelle sedute di ieri e di avantieri, due splendidi discorsi. Forse non vi era bisogno che io mi associassi, poichè l'egregio relatore, col quale per ragioni di professione ebbi anche cordiali rapporti, sa benissimo quanto io apprezzo la perspicua sua mente giuridica, e il senatore Pellegrini è così mio amico, che posso dirlo fratello, perchè, egregi colleghi, non ostante la sua apparenza venerabile, egli è meno vecchio, o soltanto vecchio quanto me. (*ilarità*).

Sarebbe dunque perfettamente inutile, ma amo farlo, perchè nel corso di questa discussione dovrò dire forse qualche cosa che mi metterà in antagonismo...

PRESIDENTE. È una precauzione. (*ilarità*).

LUCCHINI... con le loro opinioni. Essi però, che sono animi equi, sapranno immaginare quanta peritanza io avrò nell'esporre l'opinione mia, tenuto conto del rispetto immenso che ho all'ingegno e alla coltura dei colleghi dell'Ufficio centrale.

Mi associo dunque completamente. Vado anzi più in là; mi associo anche alla dichiarazione fatta dal collega Schupfer, che, cioè, la Commissione ha migliorato il progetto di legge sotto il punto di vista giuridico. Ma debbo completare la dichiarazione così, che credo che di quanto l'hanno migliorato nel senso giuridico, lo hanno peggiorato nel senso dell'equità.

Onorevoli colleghi, mi pare che noi siamo d'accordo rispetto a questa legge sopra due punti fondamentali. Il primo è che bisogna trovar modo d'impedire gli abusi verificatisi in passato, i quali offendevano il senso morale, se vogliamo mantenere integra la laguna veneta. E quindi questa legge per l'avvenire deve provvedere in senso assoluto con ogni energia. E siamo quindi perfettamente d'accordo nell'approvare tutte le disposizioni di questa legge che intendono a questo scopo.

Poi c'è un altro punto di questa legge nel quale non può esserci disaccordo, ed è che essa tende a liquidare il passato; chè è una legge perciò eminentemente speciale, la quale per sua natura deve tener conto di tutti gl'interessi, di tutti i diritti, in una parola di tutti quelle condizioni di fatto che esistono oggidì nella laguna veneta. Ma in questa liquidazione non bisogna procedere con soverchio rigorismo giuridico o con criteri speciali. Ecco il mio punto di partenza, nel quale spero saremo tutti d'accordo.

Dove comincia il dissidio? Prima di rispondere a questa domanda apro una parentesi per dichiarare che il progetto di legge lo voterò, si accettino o no gli emendamenti che io sostengo, ed anche quelli che, senza sostenerli, sono disposto ad approvare.

Dove, ripeto, comincia il dissidio? Comincia proprio a questo art. 4. Io credo che con questo articolo non si rispettino abbastanza gl'interessi dei vallicultori, e quindi non si rispetti abbastanza l'interesse che può avere ed ha la Società di piscicoltura, o, se vi piace meglio, l'industria della vallicoltura.

Io, egregi colleghi, parlo proprio in nome degli interessi della piscicoltura, per la quale ha già eloquentemente patrocinato il senatore Sormani, presidente della Società generale. Io non sono che un modesto presidente del Comitato di piscicoltura per la provincia di Vi-

cenza. Sono dunque un marinaio d'acqua dolce; ma ciò non toglie che io non abbia una grande fede nello sviluppo di questa industria, e che quindi non senta il dovere di prendere la parola per difenderla anche se si tratta di acqua salsa anzichè di acqua dolce.

Questo articolo dunque così come è formulato ha soppresso la proposta ministeriale, la quale ammetteva il trentenario possesso per mutare questi interessi in veri e propri diritti.

E a questo punto non mi soffermerò a rilevare un fatto un po' strano, che, cioè, mentre un progetto di legge presentato dal potere esecutivo, dal ministro, portava una concessione dello Stato a favore del privato cittadino, avvenga che una delle assemblee politiche, le quali d'ordinario sono soprattutto sollecite degli interessi del cittadino, modifichi la legge in senso opposto.

Non mi ci soffermerò, perchè capisco che ci sono dei casi in cui anche le assemblee politiche devono tutelare gli interessi dello Stato, anche di fronte al ministro proponente, come è avvenuto questa volta.

Ma, se questo articolo di legge venisse approvato così come ce lo presenta l'Ufficio centrale, la mia opinione molto modesta è questa, o signori (chechè ne abbia detto oggi il ministro, il quale si è sforzato di persuaderci che questo progetto aiuta e tutela la piscicoltura) che molti, ma molti e gravi interessi della piscicoltura sarebbero pregiudicati, annichiliti, anche alcuni di quelli che hanno sette, otto, nove secoli d'esistenza.

Ecco perchè questo articolo a me sembra eccessivo e tale da turbare quel sostrato d'equità, il quale, come dissi da principio, non deve mancare a questa legge, che è legge di liquidazione del passato, legge che deve conciliare, per quanto è possibile, tutte le opposte tendenze, tutti gli opposti interessi.

L'emendamento proposto dall'egregio senatore Schupfer non è che il ritorno al progetto ministeriale, il quale ammetteva che il trentenario possesso potesse dar luogo alla usucapione del diritto. Come lo combatte l'Ufficio centrale? Lo respinge con due argomenti: l'uno d'ordine giuridico, l'altro d'ordine morale.

Cominciamo dal primo. L'argomento di ordine giuridico è questo. Siccome gli art. 423 e 427 del Codice civile dicono che il demanio

pubblico è inalienabile, non si può in questa legge ammettere il trentennario possesso come titolo, perchè con esso si viene ad urtare contro le disposizioni della legge fondamentale del nostro jure.

È un potente argomento. Io stesso lo riconosco. Come non riconoscerlo tanto più che, per dire il vero, questa argomentazione non è mica molto difficile a capirsi anche per chi non abbia cultura giuridica. Io però sono d'avviso che ci sia qualche cosa da osservare in contrario, e anche senza avere la pretesa di demolire questo potente argomento, credo che contro di esso si possano formulare valide eccezioni anche d'ordine giuridico.

L'onor. relatore, il senatore Santamaria, disse che la demanialità della laguna non solo è riconosciuta dalla legge fondamentale del diritto civile nostro, ma che per di più, oltre la legge generale, c'era anche una legge speciale, la quale sanzionava codesta demanialità; quindi, disse il relatore, due dighe abbiamo da opporre all'emendamento del trentennario possesso. Ecco, io comincerei già ad osservare che l'esservi una legge speciale non rinforza ma piuttosto indebolisce il primo argomento della demanialità.

Se veramente si trattasse di un demanio come tutti gli altri, non occorre davvero una legge speciale. Che cosa poteva esservi di più efficace a tutelare un diritto formulato ed espresso così chiaramente nel codice? Niente, ed io pertanto credo che la legge speciale fu riconosciuta necessaria appunto perchè si era di fronte ad un ente demaniale il quale si distingue assai nei suoi caratteri, se non fondamentali, nei suoi caratteri di contorno, da tutti gli altri beni demaniali.

Cominciamo a brevemente esaminare questa questione.

È un demanio pubblico la Laguna? Certo, e chi potrebbe non vederlo? Però è un demanio pubblico che (strana cosa) si vende e si compra.

Io ho qui sott'occhio una relazione fatta al Consiglio provinciale di Venezia da quell'egregio uomo che fu il Marcello e che sostituì il Paleocapa nella presidenza della Commissione di cui si è tanto parlato, egregio gentiluomo al quale va data ogni fede; e posso asserirlo perchè l'onor. relatore e lo stesso Ufficio cen-

trale si inchinarono dinanzi alla competenza di quest'uomo.

Che cosa dice egli?

« Atti del Consiglio provinciale, ecc. ».

« So di un istromento del 1821, con cui si regolavano i confini di un vasto possesso di terra coltivato dalla famiglia *Forzote* di Padova che si estendeva a sud-est del dosso di Fogolano sino verso le saline di Chioggia. So di un altro istromento e disegno di terre, in parte coltivate ed in parte boschive, che furono già di Calandolo e che la Repubblica di Venezia diede nel quindicesimo secolo in proprietà al Malatesta, in compenso delle saline di Cervia, da lui al Governo veneto vendute. So ancora di uno stromento di divisione del principio del secolo diciottesimo fra i due rappresentanti di Casorso e Sansevero, con cui si dava da una parte tutte le terre coltivate e all'altra tutti gli specchi d'acqua. I tenimenti forzati, oggi Cittadella, divennero la *Val Salsa*, chiamata l'Inferno, trasformate in ubertose campagne per gli interramenti della Brenta dopo il 1840 ».

Potrei andare innanzi, poichè il conte Marcello non s'arresta qui; ma non ho l'abitudine di legger molto nelle assemblee. Se i miei egregi colleghi vorranno, ho qui il volume a loro disposizione. Fatto è che questo demanio pubblico era regolato con forme tali, che da per loro, in taluni casi, includevano anche il concetto della proprietà privata...

PELLEGRINI. Non era demanio allora.

LUCCHINI... Domando perdono; era demanio. Sapere poi e quando lo sia o non lo sia più, non lo possiamo dire nè lei nè io. Pregherei poi il mio egregio amico ad attendere, perchè non ho ancora finito.

È un demanio pubblico? Sì, ma un demanio che anche adesso si compra e si vende. Il figlio dell'egregio uomo che ha scritto le parole testè lette da me, ha comprato pochi anni fa una valle, e l'ha comprata sulla buona fede che questo suo acquisto non fosse soggetto alle minacce, alle quali probabilmente andrebbe soggetto, se il progetto che abbiamo sott'occhio diventasse legge.

È un demanio, o signori, non c'è dubbio, ma i tribunali però hanno pronunziata qualche sentenza, con la quale riconoscono che in certi casi sotto il demanio vi è proprietà privata. C'è una sentenza della Corte d'appello (ve ne

sono parecchie: ne cito una sola, la più recente) del 15 febbraio 1895, la quale ammette che nella laguna possono esistere ed esistono proprietà private.

Essa ricorda che il Senato della Veneta repubblica con tre successivi decreti: 23 ottobre 1615, 8 giugno 1645, 19 novembre 1661, volendo disfare certe valli salse allora esistenti, domandava i titoli di proprietà e indenizzava coloro che ne erano legalmente possessori.

È un demanio pubblico. Io l'ammetto, o signori; ma è un demanio pubblico che dal 1846 paga l'imposta. È così.

Vi sono proprietari di valli i quali pagano imposta fondiaria, poichè la Laguna quantunque demanio pubblico (questo non ostacolava) fu censita, come vi dice l'egregio senatore Sormani-Moretti, e i possessori di queste valli pagano la relativa imposta fondiaria.

Ieri l'egregio senatore Pellegrini ha voluto mutarmi l'imposta fondiaria in un certo canone di riconoscimento per uno *jus fiscandi*. Ma, mi permetta l'onor. senatore Pellegrini, io proprio non posso essere della sua opinione.

Difatti che cosa è avvenuto? Che dopo il 1869-70, uno dei primi agenti delle imposte venute a Venezia, vedendo che queste valli davano un reddito, credette bene di applicare l'imposta di ricchezza mobile.

Si agitò una causa che fu vinta dalla pubblica amministrazione, credo in tutti e due i gradi di giurisdizione (in Tribunale e in Corte d'appello), ma venuta la causa in Cassazione questa disse: che, siccome quell'industria era stata colpita da imposta reale fondiaria, non poteva essere assoggettata una seconda volta all'imposta di ricchezza mobile. È demanio pubblico, o signori, chi lo nega? Non io certamente. È demanio pubblico, ma però la Repubblica veneta non ha mai fatto valere, praticamente, in confronto di nessuno, questo carattere di demanialità. Anzi la Repubblica veneta, che sapeva amministrare, si è accorta subito che codesto demanio pubblico, chiamato la laguna, poteva diventare una fonte di ricchezza industriale per la nazione, lasciandolo libero alla iniziativa privata per la vallicultura; e per quanto a parole e nei suoi decreti abbia sempre affermato che la laguna è demanio pubblico, nel fatto poi ha sempre aiutato lo

svilupparsi di quest'industria di vallicultura, non s'è mai opposto e non ha mai fatto valere le proprie ragioni demaniali.

Con questo io non pretendo aver dimostrato, e non l'ho mai sostenuto, che non si tratti di demanio pubblico; semplicemente io prego i colleghi a ponderare se codesto sia demanio, tipo classico, del quale parlano gli articoli 423 e 430 del Codice civile, se cioè sia paragonabile a tutti gli altri demani pubblici.

E, in verità, che un carattere speciale ci sia e che quindi esso vada trattato anche con norme, regole, provvedimenti speciali io spero che gli onorevoli colleghi vorranno riconoscerlo.

Ecco perchè (cosa volete), quando io ho visto il progetto di legge ministeriale il quale ammetteva il trentennario possesso anche per le valli della laguna veneta; non ho punto sentito la mia mia sensibilità giuridica scossa e ho creduto (sarà pure una bestemmia giuridica se volete) che noi, assemblea politica e non corpo giudiziario in questo momento, dobbiamo curare più che tutto la pacificazione degli animi, il giusto rispetto di tutti gli interessi, e quindi non dobbiamo poi arrestarci dinnanzi ad una formula giuridica come fosse una muraglia di ferro.

Tanto più, signori, che il progetto di legge che cosa faceva? Forse riconosceva il trentennario possesso come mezzo efficace per usurpare tutti i demani pubblici? Ma, Dio ci guardi, o signori. La portata di quel trentennario possesso era ben circoscritto in questo caso speciale e non riguardava che un trentennario possesso il quale si fosse verificato prima della promulgazione della stessa legge.

Quindi, supposto pure che fosse ferito un criterio giuridico, bisognava almeno ammettere che quell'innocente trentennario possesso non poteva creare un pericolo per l'avvenire.

Qui, se mi fosse lecito aprire una parentesi, dovrei dolermi che oggi il ministro Lacava non abbia mantenuto il suo progetto, tanto più dopo le severe parole colle quali fu caratterizzato.

L'onor. Pellegrini lo disse *assurdo*, e l'onorevole Santamaria aggiunse anche un altro aggettivo che adesso non ricordo, e che non pretendo mi sia ora da lui ripetuto.

Passando ad altro ordine d'idee, io poi domandava se è proprio vero che il trentennario possesso, come mezzo di *usucapione* di beni

demaniali, è un principio nuovissimo. Non si possono invocare precedenti, se non identici, almeno che si rassomigliano assai a questo? Ed io mi son dovuto rispondere che qualche cosa, se non proprio identica, per lo meno molto affine, c'è.

Io ero deputato nel 1884, quando venne in discussione quella legge per erogazione delle acque pubbliche, che ha sostituito poi un capitolo della legge generale dei lavori pubblici, e ricordo che nella Commissione della Camera, poco su, poco giù, è avvenuto precisamente quello che avviene oggi al Senato.

Si era cominciato col dire: Acque pubbliche usucapibili? Oh mai! Ed avevano ragione. Poichè (e ci sono qui tanti maestri che lo possono insegnare a me) poichè la recente giurisprudenza in materia d'acque pubbliche, sia della Corte di cassazione, sia del Consiglio di Stato è giunta a questo. Essa vi dice: è acqua pubblica tutta quella che può servire all'operosità umana industriale, agricola, igienica; e, siccome quest'acqua è proprietà collettiva della nazione, non si può cedere, nè usucapire.

Che cosa è avvenuto alla Camera? È avvenuto che, prima che la legge fosse portata alla assemblea, si è manifestata una certa corrente, partita specialmente dalla provincia di Milano, nella quale, è inutile dirlo al Senato, le irrigazioni accumulano tali interessi, che, se per poco una legge non avesse accolto il principio del possesso trentenario, ne avrebbe perfino sofferto la tranquillità pubblica.

Per ovviare a questo pericolo fu formulato l'art. 24 della legge 1884, il quale dice che agli effetti di ottenere l'investitura dell'acqua potrà servire come titolo il trentenario possesso.

L'autorità giudiziaria vi ha poi dato un'interpretazione più larga, poichè non solo ha ritenuto che il trentenario possesso potesse valere per ottenere l'investitura, ma ha anche detto che lo si può opporre all'utente legittimo. In guisa che è avvenuto il caso, (è capitato a me in professione) che uno, il quale aveva l'investitura della Repubblica veneta, ha dovuto cedere una parte della sua acqua ad un altro, che vantava soltanto il trentenario possesso.

Dunque un precedente, se non identico, molto affine vi è.

Ma tutto ciò, signori, lo confesso, non cre-

derei bastevole a persuadermi di sostenere questa tesi, se non vi fosse un altro argomento che a me pare proprio decisivo.

Il relatore, o diciamo meglio, la Commissione, nell'art. 4, ha, con molta sagacia ed abilità, girata la posizione; si è limitato a dire che gli argini saranno mantenuti nello stato e nei limiti in cui erano nel 20 dicembre 1841.

Ora volete negarmi che un po' di ambiguità c'è? Non pronunziate la parola « possesso », ma in fin dei conti sanzionate uno stato di fatto, dal quale nasce un diritto.

Ora, qualunque uomo tinto di scienza giuridica, quando questo articolo sarà diventato legge, vi dirà: va bene, la parola « possesso » non si è voluta pronunziare, ma il fatto è che coloro i quali nel 1841 erano nel possesso di quegli argini, furono mantenuti in codesto possesso.

Quindi voi scappate dalla parola; voi traducete il vostro pensiero con altra formola, ma la sostanza c'è.

Ed allora io mi sono domandato se proprio questa renitenza a pronunziare la parola « possesso » non fosse paragonabile a certe foglie che nei musei classici si appiccicano alle statue, destinate a coprire qualche cosa, ma che, invece di nascondere, servono ad attirare maggiormente l'attenzione. (*Ilarità*).

Ed ora concludo. Questa avversione contro il trentenario possesso, date le condizioni di fatto e date le formole usate dalla Commissione nel riformare il progetto ministeriale, io proprio non posso ammetterla.

E vengo all'esame dell'argomento morale. L'onorevole relatore avant'ieri e l'egregio presidente della Commissione ieri, ci dissero questo: che hanno creduto bene di fermarsi al 1841, altrimenti, se si ammettesse il trentenario possesso, si premierebbero proprio i contravventori perchè gli usurpi avvennero proprio dopo il 1866, quando cioè, essendosi promulgate nella Venezia le leggi nazionali, sorse il dubbio se il regolamento del 1841 avesse forza o sanzione di legge.

Allora cominciò la lotta, disse l'egregio relatore; da una parte lo Stato, che voleva mantenere integri i suoi diritti (veramente molta energia non deve aver mostrato, ma lotta ci fu) e dall'altra i vallicoltori i quali, sperando che

questo regolamento non fosse legge, commettevano abusi quanto più ne potevano.

Ecco qui, giunti a questo punto il dissidio fra me e la Commissione da giuridico diventa aritmetico, numerico.

Io ragiono così: siamo nel 1899, rimontiamo 30 anni addietro e giungeremo al 1869, e quindi questi perturbatori, questi contravventori, questi contraffattori sarebbero tutto al più coloro che hanno commesso la contravvenzione e la contraffazione dal 1866 al 1869, tre anni in tutto, poichè pel rimanente il trentenario possesso non avrebbe efficacia.

Di più l'egregio relatore nella sua relazione usò un altro argomento d'ordine morale, dicendo che non si avrebbe potuto distruggere lo stato di fatto anteriore al 1841, o peggio ancora, lo stato di fatto, i diritti e gli interessi che vigevano durante la dominazione veneta, perchè sopra di esso era benignamente passato l'occhio tollerante della repubblica veneta.

Io ho infinito rispetto per la memoria della repubblica veneta, l'amo d'un amore filiale, perchè credo che le sue istituzioni sieno state calunniate sotto tutte le forme, mentre essa era vera fonte di sapienza giuridica e amministrativa. Credo di più ancora che, in certi determinati e gravi casi, essa dava ai suoi cittadini garanzie maggiori di quelle che abbiamo adesso. Immaginatevi se non amo la repubblica veneta, questa vecchia grinzosa che ha visto sfasciare l'impero romano e sorgere l'astro di Bonaparte. Ma intendiamoci però non ho neanche tanto feticismo per cui mi decida ad attribuire un diritto a chi non lo ha, solo perchè esso l'ha guardata con occhio benigno. Io dico che anche il Governo che è succeduto e specie il Governo nostro, non ha fatto altro che guardarla, con occhio benigno, tanto è vero che non ha mai sollevato una contravvenzione.

Dunque quest'occhio tollerante l'ha avuto anche la nostra Amministrazione e non so perchè dovrei mostrare maggior reverenza per il governo della repubblica di quella che debba mostrare verso il Governo nazionale.

Di argomenti di ordine morale ne fu adoperato un altro ieri, onorevoli colleghi, e fu una frase felicissima pronunciata con il calore che il senatore Pellegrini mette sempre quando è convinto dell'idea che difende.

L'egregio senatore vi disse che le ragioni le

quali determinarono la Commissione a fermarsi al 1841 furono queste, perchè l'inazione del Governo austriaco contro i contravventori non può esser presa a calcolo per creare la buona fede negli abutenti, essendo da tutti risaputo che dopo il 1848 l'Austria era conscia di dovere abbandonare la Venezia.

Si, vi disse l'onor. Pellegrini, l'Austria, conscia di dover abbandonare il Veneto, non rilevava contravvenzioni, le incoraggiava anzi, nella speranza che il mal regime della laguna rendesse impossibile il porto di Venezia e che, di conseguenza, tutto il movimento commerciale si dirigesse sull'emula fortunata Trieste. Io ho applaudito o signori, come voi tutti quando l'egregio Pellegrini ha pronunciato questo bel periodo. Ma, intendiamoci, niun dubbio che l'egregio senatore Pellegrini lo pronunciò in perfetta buona fede, ma molti dubbi invece che nel 1848 l'Austria avesse la coscienza di dover abbandonare la Venezia...

PELLEGRINI. Ho detto dopo il 1848.

LUCCHINI... Se l'amico mio Pellegrini si fosse riportato al 1859 io avrei potuto cominciare a crederlo, ma nel 1848-49, quando l'Austria aveva domato la rivoluzione del Veneto e quella dell'Ungheria, vinto a Custoza il Piemonte, quando si era resa padrona delle sorti dell'Italia ed una delle più temute Potenze europee, che allora essa avesse la coscienza di dover abbandonare Venezia questo proprio egregio amico Pellegrini non posso ammetterlo, neanche se detto con forma oratoria elegante e altisonante.

Ma per un momento ammettiamo come vero quello che il collega Pellegrini ha detto. E che cosa ne verrebbe, per questo, di fronte alla buona fede di coloro i quali violavano il Regolamento 1841? Niente, poichè il collega Pellegrini non vorrà spingere le cose fino al punto di sostenere che i vallicultori sapessero già che l'Austria, convinta di andar via e vogliosa di far sorgere Trieste a detrimento di Venezia, non avrebbe rilevate le contravvenzioni lagunari.

Troppa roba, onor. Pellegrini.

L'Austria, se anche avesse avuto questo concetto, lo teneva per sè, e non andava a raccontarlo in un orecchio dei vallicultori. Ma vi è di peggio: io non vorrei che lo squarcio oratorio del senatore Pellegrini si prestasse

anche a gettare un sospetto di altro genere sui vallicultori. Che cioè li volesse far credere gente la quale è pronta a sacrificare gli interessi della patria, pur di ottenere un vantaggio immediato nelle loro valli.

Qui si è parlato, anzi non si è parlato, perchè pur troppo abbiamo sempre proceduto con un sistema di reticenze pericoloso; ma è certo che qualcuno dei colleghi i quali non hanno le conoscenze locali, e deducono i loro criterii dalla severità che il progetto di legge e relative relazioni usa verso i vallicultori, potrebbe, dico, credere che questi famosi *ab-utenti* delle valli fossero, che so io, una caterva di tagliaborse o qualche cosa di simile.

Ora è bene che c'intendiamo, o signori; le valli della laguna veneta non hanno più di una trentina di proprietari; e i proprietari rispondono ai più bei nomi di Venezia, rispondono a nomi tali che volerli appannare in fatto di patriottismo sarebbe blasfema. Ne citerò qualcuno soltanto, o signori: il figlio di colui che scrisse i brani da me letti, il conte Marcello è figlio della gentildonna che nel 1867, se ben ricordo, divenne dama di Corte.

Patriottismo dunque integerrimo. E così potrete citarne degli altri, i De Schio, gli Oddo e via di seguito, ma torna inutile. Si tratta, come vi dissi, di trenta famiglie.

Non vi escludo che non vi possa essere anche lì un *ab-utente*, ma per carità non eleviamo l'eccezione a sistema; credete pure che questi vallicultori hanno impiegato e impiegano ingenti capitali per fare fruttare l'industria pescareccia e credete pure che non vi è niente di meno che corretto nella loro condotta.

Detto questo, vediamo quale sarebbe la reale differenza, fra il progetto di legge quale è e quale sarebbe, se venisse accettato l'emendamento proposto dal senatore Schupfer e da me sostenuto.

Ci sarebbero 29 anni di differenza; poichè, mentre il progetto della Commissione propone che sia riconosciuto, come diritto, lo stato di fatto del 1841, l'emendamento del senatore Schupfer porterebbe come conseguenza che si fisserebbe lo stato di fatto al 1870.

È qualche cosa, o signori, lo ammetto anch'io, ma badate che, accettando questo emendamento, voi rientrate nella via normale, poichè il buon pubblico, l'interessato, colui il

quale non conosce le sottigliezze delle formule giuridiche, sa che una proprietà si acquista con 30 anni di possesso, e quando voi fate una legge che deroga da questa massima fondamentale egli vi dirà: ma perchè avete fatto a me un trattamento specialmente odioso? Andatelo a persuadere voi che ci è una formula giuridica che lo imponeva!

Egli vi risponderà, che il Parlamento ha fatto una legge la quale stabilisce un principio diverso dai consueti e gravosa a lui; mentre invece, se si fosse accettato il principio del trentennale possesso, si sarebbe fatta opera di giustizia e di eguaglianza.

Niuno invece si lagnerà se verrà accettato il proposto emendamento, perchè è nella coscienza pubblica che col decorso di trent'anni i diritti si acquistano.

Quindi, posto di fronte questo scopo altissimo, questa finalità lodevolissima, di raggiungere la pacificazione degli animi, io proprio non esiterei un momento nell'accogliere il trentennale possesso.

Io spero, lasciatemelo dire, che la Commissione in ultimo accetterà questo emendamento; ma nel caso che non lo accetti, siccome, io poi più che alla forma tengo alla sostanza delle cose, siccome devo certo errare io, quando mi trovo di fronte l'onore senatore Santamaria, in una questione giuridica, così sarei dispostissimo a lasciare che la legge fosse approvata nella forma proposta dall'Ufficio centrale, cioè senza la ammissione del trentennale possesso.

Per ottenere sostanzialmente gli stessi vantaggi che si otterrebbero approvando il principio del trentennale possesso, non occorre che una piccola modificazione di parole.

Basta sostituire alle parole « 20 dicembre 1841 » (ogni qualvolta nella legge ricorrono e mi pare sia agli articoli 4 e 10) le parole « 1° gennaio 1870 ».

In questo modo tutte le obiezioni d'ordine giuridico cascano.

L'egregio Santamaria non può più oppormi che si ammette l'usucapione di un ente demaniale, si piglia lo stato di fatto così come l'Ufficio centrale ce lo propone. Tutta la questione si risolve nel conteggiare a favore dei vallicultori i 29 anni di differenza che passano fra il 1841 e il 1870.

Se prima non vi avessi dimostrato che ar-

gomenti d'ordine morale non ci sono, io non avrei osato proporvi codesto sub-emendamento; ma mi lusingo che il Senato sarà convinto come lo sono io. Se voi vedete negli abitanti dei contraffattori, dei contravventori, dovete vederli rispetto a tutti i tempi e sotto tutti i regimi perchè la laguna fu sempre demanio pubblico del quale non si poteva usare senza una speciale concessione governativa.

Non è equo, non è giusto riconoscere un titolo speciale di acquisizione di un diritto in coloro che contravvennero sotto il dominio veneto e austriaco e non riconoscerlo in coloro che contravvennero più innanzi o sul finire del dominio austriaco o sul principiare del dominio italiano.

Tutte le sottili distinzioni che fece l'Ufficio centrale non reggono, ripeto, a meno che non si voglia pigliar sul serio la frase dell'egregio Pellegrini che l'Austria non voleva applicare il regolamento 1841 perchè vi era di mezzo l'avvenire di Trieste.

Ma, a meno di questa, non c'è proprio nessuna ragione speciale d'ordine giuridico e meno ancora d'ordine morale per fermarsi al 1841.

Quindi io dico, emendiamo la legge in questo senso, salvando tutte le ragioni giuridiche esposte così sapientemente dall'Ufficio centrale.

Aggiungo anche che, se il Senato entrerà in quest'ordine di idee e accoglierà la proposta di riconoscere lo stato di fatto come fonte di diritto al 1870 anzichè al 1841, farà opera molto opportuna, poichè, cosa volete, il pensiero di dover ricostruire uno stato di fatto dal 1841 col mezzo di testimoni, giacchè salvo qualche rarissimo caso in cui esistono dei titoli, non si può esigere che la prova testimoniale, mi provoca l'ilarità! Io immagino il *pretorium* pieno di questi testimoni, il più giovane di essi avrà 80 o 90 anni, i quali varranno a provare se questi argini esistevano o non esistevano nel 1841!

Eppoi in questa formola vi è un'altra ingiustizia, me lo consenta l'Ufficio centrale, che lo dico; quando noi saremo obbligati a costruire delle prove a mezzo di testimoni così vecchi da ricordare con coscienza quello che videro nel 1841, che cosa accadrà? Accadrà che qualcuno li troverà e qualcun altro non li troverà, perchè la falce della morte sarà stata inesora-

bile: ed allora perchè fare una disposizione di legge, la quale si può tradurre anche in una ingiustizia?

Ora dunque io vorrei confidare che l'Ufficio centrale non respingerà questo mio emendamento col quale, in luogo di dire: « al 20 dicembre 1841 », si dica « al 1° gennaio 1870 ».

Signori, io ho finito, e vi domando perdono se ho abusato della vostra cortesia. Ho finito, ed ho parlato, come vi dicevo da principio, mosso da questo sentimento dell'animo mio, che il progetto di legge così come è, se non lo si attenua, sarà un fiero colpo per l'industria della piscicoltura. Io, che debbo seguire un poco il movimento di questa industria, arrossisco ogni volta che vedo che la Francia, con uno sviluppo di spiaggia minore del nostro, esporta pesce per una somma considerevole, mentre l'Italia, ricca di spiagge, di fiumi e di laghi deve sempre importarne. I nostri fiumi sono ormai spopolati pel capriccio di questi nuovi barbari che sono i pescatori dinamitardi. In Italia bisogna rifare molte cose e prima fra tutte l'educazione popolare, insegnando a rispettare tutte le leggi e anche quella sulla pesca.

Io mi sono messo con un certo ardore dentro a questo apostolato, ed ho avuto anche la soddisfazione di poter colpire parecchi contravventori della legge sulla pesca.

Per raggiungere questo scopo io stesso mi sono assunto l'ufficio di parte civile, in rappresentanza della Società veneta di acquicoltura e ho avuto la soddisfazione che i giudici capirono l'importanza della questione e condannarono. Ma pur troppo a scemare la mia soddisfazione è venuto l'indulto di ieri, col quale si estinguono tutte le pene inflitte per contravvenzioni di caccia e di pesca.

Dio mi guardi dal censurare l'uso della prerogativa sovrana, ma, se fosse qui il ministro di agricoltura e commercio, lo pregherei di persuadersi che, se vogliamo abituare il popolo italiano, come è, per esempio, quello svizzero, a rispettare e gli uccelli insettivori, i quali tanto giovano all'agricoltura, e i pesci cioè le popolazioni dei nostri fiumi, dei nostri laghi e del nostro mare, non bisogna largheggiar troppo in indulti. Bisogna persuadere il popolo che commettono un atto deplorabile e bestiale coloro i quali gettano della dinamite o degli stupefacenti in un fiume, e vi distruggono ton-

nellate di pesci, pel magro gusto di raccoglierne qualche dozzina di chili, che potranno sì o no mangiare, date le condizioni in cui le raccolgono. Bisogna abituare a questo il popolo italiano.

E spero che il Senato consentirà anche in questo con me, e vorrà seguirmi, accettando l'emendamento proposto dal senatore Schupfer o quello che propongo io; perchè spero che il Senato sarà compreso, come sono io, di due cose: che questa legge è una legge di pacificazione, e che noi specialmente non siamo in condizioni tali da portare neanche il più piccolo colpo ad un'industria nascente.

Non è il caso di protendere gli artigli contro questa industria valliva, nella quale il capitale privato largamente si impiega, mirando in fondo ad accrescere la ricchezza nazionale.

Approviamo dunque il progetto di legge, ma approviamolo in termini tali che rispetti anche questo, che credo un grande interesse, ed al quale, ripeto, ho dedicato modestamente con convinzione l'opera mia.

#### Presentazione di progetti di legge.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato del Regno lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Ho l'onore di presentare eziandio un disegno di legge per l'esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899, per lo stato di previsione dell'entrata e per quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900, non approvati al 30 giugno 1899.

Come allegati di questo disegno di legge, presento pure al Senato i documenti finanziari ad esso relativi, cioè, i bilanci di prima previsione, le note di variazione e le relazioni della Giunta generale del bilancio della Camera dei deputati, già presentati a quel consesso, e ciò faccio sia perchè adempio ad un dovere illustrando così il disegno di legge che viene innanzi al Senato, sia perchè la Giunta generale dell'altra Camera ne espresse esplicitamente il desiderio, per un riguardo alle deliberazioni di questa alta Assemblea.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge, che, insieme agli allegati, saranno trasmessi, per ragioni di competenza, alla Commissione permanente di finanze.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora riprenderemo la discussione del progetto di legge sulla laguna di Venezia.

Siccome il senatore Lucchini ha presentato una specie di sotto-emendamento, che in fondo corrisponde esattamente a quello del senatore Schupfer, così pregherei il senatore Schupfer di voler dire se consente nell'emendamento presentato dal senatore Lucchini.

SCHUPFER. Giacchè mi ha dato la parola, onorevole presidente, io ne uso prima di tutto per ringraziare il collega Lucchini del valentissimo appoggio che ha dato al mio emendamento.

Egli lo ha sostenuto in modo esauriente, nè io avrei potuto far meglio.

Dichiaro poi che siccome nella sostanza il sub-emendamento proposto dall'onorevole Lucchini corrisponde al mio emendamento, e d'altra parte può essere in grado di acquetare meglio gli scrupoli giuridici dell'Ufficio centrale, così mi vi associo completamente: soltanto desidererei che dopo votata questa prima parte dell'art. 4 mi si permettesse di aggiungere poche parole sull'altro emendamento o aggiunta, che voglia dirsi, riguardante le peschiere delle valli.

PRESIDENTE. È un'aggiunta, non è un emendamento.

Dunque la discussione si aprirà sull'emendamento presentato dal senatore Lucchini, al quale si associa il senatore Schupfer.

L'emendamento è questo: dove è detto « Saranno del pari mantenuti nello stato e nei limiti in cui erano nel 20 dicembre 1841 » si sostituirebbero le parole: « nel 1° gennaio 1869 ».

Su questo emendamento è aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Ho domandato la parola perchè, siccome voterò il subemendamento del senatore Lucchini, mi è però assai ostico il votare contro la Commissione che veramente di questo progetto è stata così benemerita. Vorrei aggiungere una considerazione alle tante e così

importanti sottoposte al Senato dall'onorevole Lucchini, una considerazione alla quale forse egli non ha pensato e che mi pare che dovrebbe essere definitiva per persuadere la Commissione a non insistere ed a non mettere alcuni di noi nella necessità di votarle contro.

Le considerazioni sottoposte dal senatore Lucchini vale a dire che sia assai duro di tagliare corto d'un colpo a possessi, a usi, chiamateli come volete, che della gente ha posseduto per lungo tempo senza essere disturbato e perciò in buona fede, della quale una parte li ha e molto probabilmente acquistato da altri posteriormente, e che perciò non è neanche responsabile di questi pretesi abusi, non potrebbero essere poste in non cale che per ben gravi ragioni.

Una violenza di questa natura contro usi che noi abbiamo lasciato stabilirsi sotto i nostri occhi senza mormorare ma che hanno creato interessi e dei quali si alimenta una industria così importante quale è quella della piscicoltura nella laguna veneta, per essere giustificata bisogna che ne addivengano grandi danni.

Ora io non voglio discutere quanto sia grande l'importanza per la laguna veneta e del regime al quale sono ora sottoposte le valli; io credo che sia molto più grande l'influenza che vi possono esercitare gli scoli, e di questi forse parleremo a suo tempo; ma, dando anche a quello tutto il valore che si vuole, la Commissione in questo stesso articolo ha trovato il rimedio che ha anzi applicato indistintamente a tutte le valli e alle opere che vi si contengono con l'ultimo comma dell'articolo, il quale dice: (*legge*) « Gli argini ecc. ecc. dovranno essere demoliti, salvochè l'autorità amministrativa, riconoscendoli innocui al regime idraulico lagunare ed all'igiene, ne permetta in parte od in tutto la conservazione ».

Voi dunque avete il modo di demolire quelle opere quando sieno pericolose e siete disposto a lasciarle, se non lo sono, e allora perchè non accogliere la proposta dello Schupfer e del Lucchini, la quale è informata ad un maggiore senso di equità, e che per questa disposizione non presenta pericoli, ed è in fondo poco dissimile dalla nostra.

Non entro nella questione giuridica del possesso trentennale, perchè, ammettendo pure

che giuridicamente non sia valida, è per lo meno nella abitudine, nel costume, nel senso universale. Dunque non lo riconoscete come termine di diritto, ma prendetelo come un termine di fatto, dappoichè tutti e due hanno lo stesso valore.

E voi renderete anche più facile l'esecuzione della legge perchè, come ha notato l'onorevole Lucchini, il termine del 69 sarà facile a costatare, mentre quello del 41 sarà necessariamente una determinazione molto difficile ed incerta.

Io non voglio trattenere più a lungo il Senato con questa questione, della quale ne deve avere già abbastanza.

Mi riassumo: prima di offendere interessi che sono apparentemente nella maggior parte in buona fede, prima di colpire un'industria sopra un'idea vaga, astratta di un termine, che non ha ragione speciale d'essere piuttosto l'uno che l'altro; quando si possa ovviare alla sola ragione che si ha per colpire questi interessi, queste industrie, ossia i danni che essa produce, a me pare che la Commissione dovrebbe riconoscere che, accomodando quest'articolo (se ci fosse necessità di modificarlo) in modo che questo possesso dei 30 anni non sia riconosciuto altro che a condizione di non produrre nessun danno (perchè in questo caso non vi è libera facoltà di toglierlo), mi pare che non si produrrebbero malcontenti e si farebbe una disposizione di equità, e nel tempo stesso non si offenderebbe un'industria che ha una grande importanza. Sottometto queste poche considerazioni alla Commissione per vedere se sia possibile intenderci senza essere obbligati a ricorrere ad un voto.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Avrei voluto lasciare la parola al nostro presidente, senatore Pellegrini, ma due ragioni m'impongono a tenerla per me. E le ragioni si riferiscono ai due punti estremi del discorso dell'onorevole senatore Lucchini; cioè l'inizio, che riguarda direttamente me; la conclusione vera del suo dire (comunque poi sia egli ritornato sugli argomenti svolti prima per ribadirli) che pure principalmente mi riguarda, quantunque riguardi ad un tempo la Commissione tutta.

L'inizio del discorso dell'onorevole Lucchini

mi dà ragione per ringraziarlo della nuova prova di benevolenza che egli mi ha voluto dare, ribadendo quel consorzio affettuoso, che è stato fra me e lui, e per amicizia e per ufficio durante il lungo tempo che io fui primo presidente della Corte d'appello di Venezia. L'altro punto estremo, onorevoli colleghi, mi è per contro cagione di dolore. L'onorevole amico mio Lucchini si è permesso (me la permetta questa frase), si è permesso, ripeto, di affermare che la Commissione nella sua relazione, noi nei nostri discorsi (io cioè e il senatore Pellegrini) abbiamo insieme dipinto e trattato quasi quasi quei poveri vallicultori come dei tagliaborse.

Ora, onor. senatore Lucchini, io credo che chiunque ha letto od ha udito ci farà testimonianza che noi abbiamo lasciato da banda sempre ed assolutamente le questioni di persone, onde non abbiamo mai osato parlare dei vallicultori quasi gente che abbia invaso per dolo la laguna, ma si invece (se pur ci è occorso far cenno di loro) abbiamo riferito le invasioni ad una falsa credenza che tutto potesse farsi in laguna anche in contravvenzione delle discipline lagunari in grazia della piscicoltura.

Anzi quasi quasi, onorevoli colleghi, noi abbiamo fatto intravedere che la colpa fosse stata delle autorità, le quali non avevano ben vigilato.

LUCCHINI. Domando la parola.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Ed ora vengo a parlare degli argomenti svolti dal collega ed amico Lucchini.

L'onor. Lucchini vi ha detto: Siamo in questioni relative a demanio: la laguna di Venezia è un demanio, anzi (è giunto egli così fino allo estremo limite cui doveva) è un demanio di necessaria destinazione; ed ha pur soggiunto: questo demanio di necessaria destinazione non solo è soggetto alle leggi che stanno insite nella sua natura, ma puranche ad una legge speciale umana che ne determina l'uso, che ne regola gl'interessi.

Ora, onorevoli colleghi, io mi aspettavo messe queste promesse che egli concludesse che questo demanio oltrechè per sè stesso forte, venisse ad essere ad esuberanza fortificato pel concorso di una umana legge, la quale veniva ad aggiungersi a quella derivante dalla sua stessa natura.

Invece, io ho sentito che appunto perchè vi è qui una legge speciale che regola gl'interessi del demanio, questo ne rimanga indebolito. Verò è che l'onor. Lucchini si limitava a chiamarlo perciò demanio di propria natura, ma di certo demanio molto da meno dei demani della stessa indole cui non si aggiunge una legge.

Ora, onor. colleghi, io credo che questo concetto sia addirittura inaccettabile, perchè non potrò mai ritenere che una legge la quale venga a rafforzare la natura di un qualsiasi corpo, abbia per scopo o conseguenza di indebolirlo e sia pure in certo modo.

Ed è chiaro lo scopo della legge nella nostra ipotesi, appunto perchè su quel demanio erano surti godimenti od usi (permettetemi onorevoli colleghi di dir così, perchè oggi voglio attenermi proprio al rigore delle espressioni che la storia e gli studi miei mi suggeriscono, mentre io ritengo, le primitive concessioni, di solo godimento) appunto ripeto, perchè vi erano questi godimenti od usi che la Repubblica aveva più o meno riconosciuti era necessaria la legge. Ma non era forse in ciò tutta la forza degli argomenti dalla Commissione accennati nella relazione e ripetuti nei discorsi pronunziati da me e dal presidente della stessa Commissione?

Quella legge stabiliva le norme speciali con cui dovevano essere regolati cotesti godimenti, cotesti possessi di spazi lagunari.

Quella legge a questi possessi a questi godimenti imponeva vincoli, obblighi. Ora è in ciò appunto la forza dell'argomentazione nostra: Se una legge imponeva obblighi, e vincoli ai possessori, questi dovevano ogni giorno trovarsi per virtù della legge stessa come in un continuo stato di mora; cotesta legge li avvertiva che tutto quanto era fatto oltre i limiti prescritti non poteva essere riconosciuto come l'esplicazione di un diritto.

Ma inoltre quando vi è un demanio regolato da legge speciale, è vano farsi scudo dell'acquiescenza della potestà amministrativa, perchè questa commette essa stessa un abuso quando non fa eseguire la legge; e la legge rimane sempre, malgrado tale inerzia, in tutta la forza del suo impero. E quindi per fare che un possesso nato in dispregio di quella legge, od un fatto eccedente i limiti di essa potesse comin-

ciare ad acquistare l'aspetto di cosa giuridica, occorrè anzitutto che la legge fosse abrogata.

L'onor. Lucchini c'è venuto a dire: ma ecco: ha tra le mani un volume, da cui si deriva che il conte Marcello riferiva al Consiglio provinciale che nella laguna di Venezia vi era il terreno *B*, il terreno *C*, ed il terreno *D*, ed altri tutti di proprietà privata!

Ma, signori, chi di noi ha negato mai che entro la laguna di Venezia vi fossero terreni di privato possesso? Tanto ciò è vero che sul capoverso dell'art. 1 di questo disegno abbiamo accennato espressamente i terreni i quali dopo il 1791 si erano sopralzati all'area lagunare per forza di natura, pur affermando che erano da ritenere patrimonio dello Stato o dei privati secondo le norme del diritto civile.

Abbiamo pure ricordato nel medesimo capoverso che, come oggi noi, così nelle stesse condizioni si trovò la Repubblica di Venezia nel 1791, quando fece luogo alla ormai nota conterminazione, perchè anche essa si trovò di fronte terreni naturalmente sopraelevatisi all'area lagunare, e dovette dare provvedimenti identici a quelli che diamo nel capoverso anzidetto, e che li sommettono, quantunque fossero patrimoniali dello Stato o di altri, alle discipline lagunari.

Abbiamo noi però ben visto che rimaneva la questione se questi terreni abbiano o no a continuare ad essere soggetti alle discipline lagunari, e ne abbiamo riservata la soluzione al Governo, il quale, udito il parere di una Commissione, obbligata alla sua volta a sentire gl'interessati, deciderà, salva a questi ogni libertà di difesa sia amministrativamente, sia giudiziariamente.

Che dunque importa se dalla relazione Marcello appare l'esistenza in laguna di terreni di privata proprietà? Lo riconosciamo.

Ma, soggiunge l'onorevole Lucchini: Pur nella laguna si seguita a comperare e a vendere. Che significa ciò?

Si fa al riguardo una grave confusione. Bisogna distinguere le valli come concessioni del *ius piscandi* dalla chiusura delle valli. Quanto alle valli sotto il primo aspetto noi riconosciamo appieno la legittimità del loro stato giuridico, e non solo per quelle che hanno concessioni espresse, ma eziandio per le altre che vantano soltanto un vetusto possesso esistente ancora

al 20 dicembre 1841. Che però vi sia della gente, la quale anche oggi compera valli e le paga ad alto prezzo, ciò non implica la nostra responsabilità.

Che abbiamo a vedere noi se vi sono persone, che così male provvedono alle cose proprie?

Come è mai presumibile che chi fin da alcuni anni indietro è andato ad acquistare valli nella laguna di Venezia, non sapesse che dal 1866 pende sul capo di tutti i possessori della laguna un disegno, ora di regolamento, ora di legge?

Ma non si deve essere passati per Venezia per ignorare le grandi preoccupazioni intorno a questo disegno. Io ne vengo da pochi mesi, e posso dirvi che i furori contro di esso si sono pur comunicati a molte famiglie, nella parvenza non interessate, in una delle quali ebbi fin a sentir ridurre la questione lagunare al prezzo del pesce.

Ma furono le valli sommesse ad imposta fondiaria! Sì, onorevoli colleghi, neppure questo abbiamo noi negato. E ben s'intende: le valli, attribuendo i diritti di pesca e di caccia, furono considerate utili proprietà e perciò sommesse ad imposta fondiaria. Ma guardiamo come lo furono ed in quali limiti.

Io non aggiungerò nulla a quello che disse così splendidamente il nostro presidente commendator Pellegrini. Furono sommesse, è vero, ad imposta fondiaria, ma nei limiti e nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovavano nel momento in cui ciò avvenne.

Ed anzi l'imposta fondiaria fu stabilita nella Venezia, ritenendo lo stato di fatto del 1828. Ora, quando noi, nel nostro disegno, riconosciamo legittime le cose quali erano nel 1841, non abbiamo niente sottratto ai vallicultori. Cadono quindi tutti gli argomenti che si vengono apponendo in contrario, e più evidente si fa la nostra equità, mentre uno degli argomenti, per cui ci siamo fissati al 1841, uno di quei tali argomenti morali di cui parla il senatore Lucchini, è stato appunto quest'ultimo, il che è chiaramente messo in evidenza nella nostra relazione.

Ed ora conviene dire qualche cosa del trattamento da noi fatto al progetto ministeriale, perchè il senatore Lucchini si spinge fino a far breccia nell'amor proprio del ministro, quasi

noi avessimo maltrattato proprio lui. Già ormai il ministro ha fatto suo lo stesso nostro disegno, e di certo quando dalla discussione fatta fra il Governo e una Commissione si viene ad un progetto unico non ci sono più progetti semplicemente ministeriali.

Ad ogni modo ben si consideri ciò che noi abbiamo scritto e detto per escludere il primo disegno ministeriale.

Onorevoli senatori, affermare posso recisamente che gli autori di quel disegno avevano la medesima nostra opinione, che cioè non si possa ammettere l'efficacia del possesso trentennale finchè si ritenga come principio che la laguna di Venezia sia un demanio. Ed in effetti quel disegno nel suo articolo primo ad un dipresso stabiliva che comunque la laguna di Venezia, sia porto di prima categoria, pur non di meno si potesse ritenerla agli scopi del disegno stesso come soltanto soggetta a vincoli in servizio di interessi dello Stato o sociali.

Ecco la gran via per la quale il disegno ministeriale credeva di poter pervenire alla prescrizione trentennale! Nel qual modo esso non annullava, ma si velava il demanio; ma con un velo attraverso il quale il demanio appariva in tutto il suo vigore. Ora noi della Commissione, tutti giuristi, vedendoci dinanzi il demanio dovevamo forse chiudere gli occhi? Ma no: fummo invece spinti a pensare che ammettere nel demanio la prescrizione trentennale, era una violazione dei principî più sacri del nostro diritto pubblico e privato.

Nè ci si venga a ripetere che il legislatore può fare tutto: dissi già: tutto può fare il legislatore meno che creare eresie giuridiche, per lo meno non gli è concesso di torre di mano in mano, con eccezioni troppo continue, fede e valore ai principî che costituiscono l'organismo della nostra legislazione; e di certo il demanio sarebbe offeso e distrutto, se tuttodi, pur proclamandolo inattaccabile ed inalienabile, si facessero leggi per sottrargli ora questo, ora quell'ente, ora una parte, ora un'altra. Se si procedesse innanzi in questo sistema, si verrebbe a tale risultato che il solo pensarvi dovrà farci fin da oggi ritrarre dalla via cui si accenna.

Dice il senatore Lucchini: ma voi credete di far cosa nuova ammettendo la prescrizione trentennale, ma vi sono altri esempi. Però non

ne ha citato che uno: la legge della derivazione delle acque del 1884, il cui art. 24 rispetta le erogazioni e le derivazioni di acqua precedenti ad essa che vantino un possesso trentennale.

Ora, o signori, comincio dall'avvertire che non perchè così s'è fatto allora debba oggi tenersi lo stesso modo, mentre altrimenti ci troveremmo in quella condizione di cose di cui poco prima ho parlato.

Ma la disposizione di quell'articolo fu determinata da ragioni specialissime e gravissime, e tutte ve le ha dette lo stesso mio amico. E poi quando si tratta di derivazioni di acqua non tutti i pubblicisti di nome sono conformi nel determinare se e fino a qual punto possa ammettersi l'efficacia del possesso. Qui nel momento non posso citarvi che il Romagnosi il quale sostiene che l'acqua di un canale che può dimostrarsi esuberante all'uso pubblico, possa bene essere capace di possesso giuridico. Ora è chiaro che se un giureconsulto professasse quest'opinione, sarebbe tratto per logica necessità ad ammettere la prescrizione trentennale.

Ma distinguiamo cosa da cosa.

Qui nel nostro caso si tratta di un demanio di destinazione necessaria; ove non può avvenire come nella derivazione dell'acqua che, malgrado questa il canale continua indisturbato nella sua via; qui l'ipotesi è che venga ad imporsi nel corpo del demanio stesso, che pur permane, un possesso o quasi possesso per utile di privato cittadino.

Ora se i casi sono diversi, se per quell'articolo vi furono motivi speciali come invocarlo nella contesa presente?

Ed ora veniamo alle idee cosiddette morali.

Scusi, onor. Lucchini, noi non ci siamo fermati, dopo che abbiamo esclusa la prescrizione trentennale, a sole idee morali. Le idee morali sono state uno degli elementi di cui ci siamo valsi; ed in effetti ella pur va enumerando altri elementi dei nostri giudizi che non sono idee morali. Nel che però ella procede staccando l'un periodo dall'altro, un brano dall'altro della relazione. E ben si intende staccato ciascun periodo o brano dal complesso del ragionamento, il nostro concetto può parere strano.

Ci si rimprovera: Voi avete dichiarato di voler salvare gli argini sui quali si erano posati benigni, tolleranti, gli occhi della Repubblica;

ora perchè non avete voluto guardare anche agli occhi, non meno benigni, dei governi posteriori? Non ci sarebbe stato niente di male, il vostro pudore non sarebbe stato compromesso. E poi dovevate avere riguardo anche ai due fatti, che contravvenzioni mai furono rilevate, che il Governo austriaco rimase inerte per tutto il tempo in cui resse le provincie venete.

Se questi erano argomenti di egual valore perchè non tenerli per norma onde salvare gli argini posteriormente costruiti?

Ora comincio dal fare qualche osservazione su ciascuno di questi argomenti. È esatto anzitutto che non si siano mai rilevate contravvenzioni?

Onorevole Lucchini, abbiamo qui un volume dove si enumerano tutte le contravvenzioni rilevate dal 1888 e sono in buon numero, maggiori sarebbero ma non abbiamo voluto indagare il tempo anteriore. E poi, o signori, io credo che qui fra noi sia l'egregio collega nostro presidente De Cesare. Ebbene egli mi farà testimonianza che in una aurea sentenza della Corte di cassazione romana fu trattata ampiamente la questione, ed ho invocato lui perchè egli fu presidente della sezione che ne trattò. In quella sentenza fu stabilito fermamente che il regolamento era legge, onde poi ferma rimase e fu confermata la sentenza che condannava appunto uno dei contravventori alle discipline della laguna.

Ho già detto che, quando si tratta di demanio di necessaria destinazione pur regolato da legge speciale, vano sia tener conto della vigilanza o acquiescenza della potestà amministrativa. E del pari quando l'azione di siffatta potestà vedesi in simiglianti ipotesi messa in moto, parmi pur vano riesca indagare se ciò sia stato per quattro, cinque, sei o sette contravvenzioni, perchè mancherebbe sempre l'acquiescenza avendo potuto esservi tante estranee ragioni particolari per le quali l'autorità amministrativa siasi fissata su di un fatto di contravvenzione e non abbia curati od avvertiti altri somiglianti.

Ed ora diciamo dell'inerzia del Governo austriaco dal 1848 in poi. Non vi ha dubbio: l'onorevole presidente dell'Ufficio centrale, che così eloquentemente parlò ieri, fu frainteso. Ei volle dire che dopo il 1848 l'Austria aveva ben altro a pensare, mentre se è vero ciò che dice

l'onor. Lucchini, che nel 1848 l'Austria non credeva punto di dovere, in un tempo più o meno lontano, abbandonare il Veneto, certo però si vide essa nella necessità di avere soprattutto a curare di mantenere ferma la sua potestà, la quale era già scossa al sommo, e cui faceva ormai contrasto il patriottismo di tutto il Lombardo-Veneto.

Ma, pur questa dell'inesecuzione del regolamento del 1841 è una di quelle leggende che hanno fatta la loro fortuna in questa faccenda della laguna, perchè io vi lessi ieri (e l'abbiamo inserita nella relazione), l'attestazione del Paleocapa. Ieri ci si annunciò che ormai non si può quanto al Paleocapa stare in materia di idraulica all'*ipse dixit*; si vorrà però togliergli l'autorità dell'onestà nella testimonianza di un fatto? Ora il Paleocapa attestò espressamente nel 1866 che il regolamento del 1841 era ben stato messo in esecuzione, e se non aveva dato ottimi risultati, se non era stato eseguito con energia, pure nondimeno si ottenne che le contravvenzioni diminuirono e le discipline lagunari meglio furono osservate.

Or dopo ciò ci sarà facile riordinare il ragionamento che ci indusse a fermarci al 1841. Noi eravamo come in sospenso tra il rigore del diritto da un canto, l'equità dall'altro: ed invero l'equità ci era come imposta da tutte quelle ragioni sì eloquentemente svolte dai nostri oppositori.

Ora a tal riguardo (escluso il possesso trentenario) era da scegliere un punto ragionevole cui attenerci, in cui fermarci per derivarne la legittimità dei fatti anteriori. Ora il punto non solo ragionevole, ma razionale, senza dubbio è il 1841. Perchè? Innanzi tutto noi invociamo quei tali occhi benevoli della Repubblica, perchè studiando e ricercando una qualche ragione per la quale la equità, diremo così, ragionevolmente potesse esplicarsi, naturalmente oggetto dei nostri studi furono le usanze della Repubblica veneta riguardo alle valli. Ora ben ci apparve che la sapiente Repubblica negli ultimi tempi era venuta a questo consiglio che cioè i delegati del magistrato delle acque, usassero certa tolleranza per le contravvenzioni antiche, e le nuove tutte facessero distinguere; pur mantenendo però, quanto alle comunicazioni tra la laguna e le valli, il prisco rigore.

Ecco il principio ragionevole della nostra equità, tradurre in canone di legge cotesto equo concetto che ci offriva la sapienza della Repubblica veneta. Cadranno per avventure i fulmini della legge su quegli argini su cui posarono gli occhi di lei benigni e tolleranti? Non sarà da tener lo stesso modo per gli altri fino al 1841 costruiti? Parve a noi intorno a questo secondo punto che, siccome l'Austria ebbe ben altre cure nei cinque lustri che seguirono il suo insediarsi nel Lombardo Veneto, si da non ricordare neppure che vi erano leggi per la laguna mai abrogate, in noi prevalse il concetto, in relazione sempre all'equità, che i possessori potettero credersi sciolti dal rigore dei vincoli e degli obblighi.

Ma come andare oltre il 20 dicembre 1841? Non udite le questioni che ancora si muovono all'occasione del nuovo verbo, che il regolamento nel 1841 non fosse stato mai legge o per lo meno fosse stato legge solo per tre anni che furono di esperimento? A me spiace che di questo nuovo verbo si fosse fatto apostolo il nostro collega Schupfer, perchè non vi è cosa più assurda e più strana di questa, che il regolamento del 1841 non fosse stato legge per tutto il tempo che governò l'Austria e non sia oggi legge.

Ciò pertanto valga a dimostrarvi l'importanza e la giustizia della nostra proposta che toglie, come ad argomento dell'illegittimità dei nuovi fatti, cotesto regolamento. E per fermo, finchè le leggi della Serenissima non rimanevano scritte che nei suoi annali, e nessuno ancora le aveva rievocate dal loro asilo, le aveva ricordate agl'interessati, ben si poteva esser larghi di indulgenza verso di loro. Ma nel 1841, quando la nuova legge che assurge a regolare il demanio è solennemente pubblicata, come ammettere in grazia di quel medesimo *equo bono* che ad ogni tanto s'invoca l'ignoranza sui vallicolturi e degli obblighi e dei vincoli cui erano soggetti? Come giungere fino a dire che dapoi si facesse tutto quello che si è fatto, perchè si credeva o che la legge autorizzasse od almeno che la legge non negasse?

Ecco, o signori, in che sta il fondamento logico-giuridico della nostra proposta: concedo che qualcuno ci dica: cotesta vostra proposta non mi piace, accetto invece la prescrizione trentennale, accetto un'altra epoca, perchè ho

in animo di favorire quanto più si può le valli, ma venirci a dire che la nostra proposta manchi di base giuridica, questo, o signori, non è tollerabile, perchè, a parer mio, dimostra che non si è letto quello che abbiamo scritto, nè si è sentito quello che noi abbiamo detto.

Vengo ora alla proposta cui pretendesi che noi senza indugio aderiamo. Ma ora, ben ricordo, conviene ancora rimanere nel campo in cui mi trovo, tornandomi alla mente un altro appunto fattoci dal senatore Lucchini.

Egli ci ha detto: voi vi fermate al 1841 e pur richiedete ai possessori la prova che esistessero nel 1841 le loro valli, i loro argini, or non vedete che per far ciò è necessario nel più dei casi la prova testimoniale? La raccoglierà il signor prefetto?

Ma io nego recisamente, che assolutamente sia necessaria la prova testimoniale, perchè offro all'amico e collega senatore Lucchini, a lui che testè voleva offrire a me il volume dove sono le relazioni del conte Marcello, un prospetto ufficiale che con esattezza matematica determina quanti argini erano stati costruiti fino al 1806, quanti dal 1807 al 1841, e quanti finalmente ne sono stati costruiti dal 1842 al 1896; non ne dirò qui le cifre rispettive perchè le avrete già lette nella relazione cui mi riferisco. Ad ogni modo vedrà egli così come le difficoltà da lui accennate siano immaginarie o del tutto svaniscano.

Ma poi non sarebbe lo stesso pel possesso trentennale, ed anche nel caso della sua nuova proposta?

La prescrizione trentennale, pare sia stata abbandonata, e la nuova proposta è: in luogo di dire gli argini esistenti al 1841, si dica gli argini esistenti al 1869, cioè trent'anni fa. Ora mi perdonino gli egregi proponenti, io accetterei piuttosto la prescrizione trentennale, la quale implicherebbe un concetto giuridico che questa nuova data del 1866 che verrebbe stabilita ad arbitrio senza il fulcro di alcun principio giuridico.

Noi le ragioni per le quali abbiamo stabilito la data del 1841, le abbiamo dette e svolte, onde parmi che ben abbiamo il diritto di domandare agli egregi amici e colleghi che ci hanno fatto guerra: perchè stabilite il 1869? Vi basterà, onorevoli senatori, il non avere avuto risposta di sorta a tal domanda per con-

vincervi che questa sostituzione di data debba assolutamente porsi da banda, e piuttosto, quando non si volesse seguirci, accettare quella del possesso trentennale.

Io poi, in nome mio e dell'Ufficio centrale, respingo e l'una e l'altra.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Comprendo che il Senato sia stanco di questa discussione, ma mi sento in dovere, più per fatto personale, che non per aggiungere parole alle dilucidazioni così bene date dal relatore, di avvertire due cose, dopo di avere ricambiato con eguale amicizia alle affettuose dichiarazioni del senatore Lucchini. Mi dispiace non essere d'accordo con lui nella questione particolare che or si dibatte; ma la sincerità ed il calore che rispettivamente mettiamo nella difesa della tesi, non intiepidisce la nostra amicizia.

Quando io ieri parlai di abusi e di usurpazioni tollerati, se non anche favoriti, a danno della laguna veneta dall'autorità austriaca dopo il 1848, non pronunciai una frase rettorica. Non è mia abitudine il farne. Velli esporre una notizia di fatto, desunta da una Memoria sulla questione lagunare, edita nel 1884 da persona non sospetta di ostilità ai valligiani, dal signor Antonio Bullo, allora uno dei principali possessori di valli, ordinatore e capo dell'agitazione per impedire a quel tempo le nuove disposizioni sulla laguna; acuto e diligente espositore di quanto fu allora detto, e poi ripetuto, a sostegno delle domande e delle pretese dei possessori stessi.

Mi permetta il Senato di leggere poche parole stampate dal Bullo. Dopo di aver detto (pag. 40) che posteriormente al 1846, « si lasciarono eseguire senza eccezione tutti i lavori »; « che il delegato, o prefetto come ora si dice, e vice-delegato emanarono istruttorie perchè l'ufficio delle pubbliche costruzioni, ora del Genio civile, non contrastasse in niun modo i lavori che i privati eseguivano »: che « datano appunto da quell'epoca molti dei grandi lavori intrapresi in alcune valli per riordinarle e migliorarle »; a pagina 25 si legge: « la proclamazione della costituzione austriaca venne ad accrescere l'imbarazzo, avendo il Governo trovato necessario di portare la vertenza (sui pretesi diritti di pro-

prietà privata dei bacini delle valli) alle Camere di Vienna, » ecc. . . . . « Nel perdurare di tutte queste vicende però il Governo austriaco aveva adottato la massima di lasciar fare ai proprietari tutto quello che trovavano utile per le loro valli; anzi fu data alla delegazione della provincia di Venezia la istruzione di conciliare e soprassedere, » ecc. ecc.

Vede bene l'amico Lucchini che a testimonianza stessa di questo possessore di valli e per essi possessori assai autorevole, non era una frase quanto in argomento dissi ieri in Senato.

E se questa prova pare insufficiente al senatore Lucchini, lo argomento da una interruzione che mi giunge all'orecchio, ricorderò pure la pubblicazione fatta dall'egregio Colbertaldo, ingegnere del genio civile di Venezia, in confutazione del precedente scritto del Bullo. In questa si riafferma (pag. 30): che prima del 1848, il regolamento 20 dicembre 1841, riassumendo le antiche leggi, aveva dato modo alle autorità amministrative di reprimere gli abusi e d'impedire che si estendessero. Dunque allora tutto lo zelo nella sorveglianza e per la esecuzione del regolamento del 1841. Ma dopo il 1848 fino alla liberazione di Venezia dagli Austriaci, precisamente per le circostanze notate dal Bullo, vi fu tutta la rilassatezza possibile.

Il Colbertaldo non nega le surriferite asserzioni del Bullo, ma le conferma, le spiega, dicendo (pag. 31) che « le autorità austriache avevano ben compreso che presto o tardi sarebbe venuto il momento di abbandonare la sponda occidentale dell'Adriatico... Sono cose troppo note e facili a dimostrarsi, rammentando l'abbandono dell'arsenale marittimo, il procedere stentato di tutti i lavori marittimi, della sistemazione e delle escavazioni dei porti, per modo che resa da molti anni evidente la necessità di approfondire il gran canale dal porto di Malamocco a Venezia, il Governo mostrò di non volersene ingerire ».

Mi pare che basti per giustificare le mie parole.

Dicemmo e ripetemmo che non si devono confondere, come si è fatto anche in questa discussione, i provvedimenti a favore della piscicoltura con quelli riguardanti gli argini delle valli.

La verità è, che in certi casi difendere il mantenimento degli argini è contrastare la piscicoltura in genere, e che in ogni caso è an-

tilogico l'argomento a difesa degli argini vallivi esterni, desunto dal riguardo dovuto alla gran massa delle persone povere che vivono con la pesca. Non può essere questa massa favorevole al mantenimento degli argini, meno ancora alla occupazione arbitraria con essi fatta della laguna, perchè di danno anche alla pesca vagantiva. Il progetto di legge giova in più modi a questa massa di poveri pescatori con varie sue disposizioni e fra le altre con quella che ordina la distruzione a suo tempo della salina di San Felice, perchè così si renderà accessibile alla libera pesca un maggiore spazio lagunare.

Questo rappresenta il vero interesse dei poveri pescatori. E che difendere le valli interamente chiuse dagli argini, non sia difendere la piscicoltura, risulta anche dalla Memoria presentataci, a relazione degli egregi professori Canestrini e Levi-Morenos, dalla Società regionale veneta per la pesca, presieduta dall'onorevole deputato Pascolato, nella quale si leggono le seguenti parole:

« E per questa ragione ovvia e naturale, che le valli arginate, mentre possono rappresentare teoricamente il tipo più perfetto di valle da pesca, riescono invece per danneggiare se medesime, giacchè la limitazione quasi costante che l'arginatura oppone al libero movimento delle acque produce in esse, più rapidamente che non nelle valli semiarginate, quella saturazione esiziale allo sviluppo ed all'esistenza del pesce ».

Dunque non dicasi che devono essere mantenuti gli argini per l'interesse che meritano la pesca e la piscicoltura, e per il bene di quella numerosissima popolazione che della pesca vive. No, è per un'altra ragione totalmente diversa che i possessori di valli chiuse contrastano le disposizioni di leggi contro gli argini.

Furono citati i nomi di rispettabili persone, intorno a che parlò il relatore. Ma forse che, avendo io parlato di abusi e di usurpazioni in laguna, si è rivolto non che la parola, nemmeno il mio pensiero a determinate persone?

Non ho mai nominato persone abutenti e non sono uso di trattare questioni di pubblico interesse dal punto di vista personale nè in quest'aula nè fuori di essa. Del resto, tanto meno poteva esservi un nesso fra i nomi ricordati a titolo d'onore dall'egregio amico mio senatore Lucchini, e la questione degli argini illegittimi secondo il nostro progetto, che nella

petizione, firmata anche da persone di quell'onorevole casato, si dichiara espressamente (a pag. 32), e lo dissi anche ieri, almeno mi pare, che la « valle Morosina, situata in Comune di Codevigo, è arginata per intero, fin dalla metà di questo secolo » a pagine 55 parlasi di completamento delle arginature circa al 1843.

Il progetto considera gli argini posteriori al 20 dicembre 1841. Qui non trattasi poi di vedere quali siano gli argini illegittimi. Qui basta stabilire che ve ne sono.

Non è di poco momento la questione nei riguardi lagunari.

Il mio egregio collega, il relatore dell'Ufficio centrale, vi provò che la disposizione del progetto che si vorrebbe mutare, non è una disposizione indifferente per la laguna veneta. Nelle *Osservazioni* in data 30 novembre 1898 della Commissione ministeriale, trasmessaci dall'onor. ministro dei lavori pubblici, si legge (pagina 24) che dal 1842 al 1896 furono costruiti in laguna circa chilometri 95 di arginature nuove « per le quali in generale non sussistono concessioni, che avrebbero dovuto a rigor di legge considerarsi arbitrarie ed essere condannate alla distruzione ». Si sottraggano pure le arginature riferibili a note concessioni; resterebbe sempre un non piccolo nè tollerabile abuso.

Pensate a ciò nella vostra coscienza prima di approvare e di legittimare la sussistenza di tanti chilometri di argini. Nella mappa della laguna rilevata dal Denaix circa nel 1800, gli argini erano 115 km.; nella carta del De Bernardi, rilevata nel 1842 le arginature salgono a km. 167. Fin qui si estende la sanatoria per quanto vi è di abusivo in questi 52 km. in più di arginatura.

Dissi già le ragioni di questa sanatoria.

Al 1896 troviamo poi oltre 95 km. in più di ulteriori arginature, in massima parte abusivi. Chiediamo alla vostra coscienza se si possono sancire queste usurpazioni avvenute dopo il 1841.

È da credere che gli egregi signori che ci hanno presentata la petizione spesso ricordata, mirassero a respingere ogni difesa di queste arginature abusive più recenti, affermando a pag. 55 che l'arginamento delle valli con spaldi

di terra cominciato dopo il 1778 « si completò circa nel 1843 ».

Questa data e quella nella petizione indicata parlando della valle Morosina stanno forse a separare, quasi in piena corrispondenza col progetto nostro, la condizione degli arginatori, a così dire, di buona fede (uso questa parola per spiegare la distinzione di due casi non per fare apprezzamenti individuali) da quella di coloro che dopo la mappa rilevata dal De Bernardi, costruirono arginature in laguna senza concessione. Perché con l'emendamento confondere casi e date che sono così chiaramente distinte da tutti?

Noi non facciamo questione della rigorosa applicazione del principio sul demanio pubblico, se ammettiamo la presunzione di una concessione a favore degli argini anteriori al 20 dicembre del 1841. Soltanto crediamo e speriamo che il Senato non vorrà andare in avviso opposto al nostro, cioè che non si può legittimare argini arbitrariamente eretti mentre vigeva una legge la quale, dopo aver dichiarato di *tollerare* (art. 56) i soli argini esistenti nel 1841, di antica istituzione, appoggiati a concessione, dopo ordinato che si facesse un generale riconoscimento delle opere allora (1841) esistenti senza titoli e che si fissasse un termine per la loro distruzione o per renderle innocue (art. 82), dichiarò « *proibito di costruire dentro* la conterminazione della laguna argini rilevati di terra o macerie, steccati di legno, ecc. » (art. 3), che ordinò che se costruiti dovessero essere demoliti e dovessero essere puniti costruttori, padroni ed affittuari, oltre che con multa, anche a rimettere a loro spese le cose in pristino ed a rimborsare le spese ed a risarcire ogni danno.

Invocare la equità per mantenere come legittimi argini costruiti sotto l'impero di una tal legge, parlare di buona fede, di possesso trentenario, per giustificare le violazioni commesse fino al 1870, cioè nel corso di trent'anni sotto l'impero di una tal legge di pubblica tutela, è un offendere, a nostro avviso, la coscienza giuridica, è per noi la negazione della equità, non un omaggio che le si rende. È iniquo, cioè non equo, porre alla pari gli atti commessi prima e quelli commessi dopo il 20 dicembre 1841.

Io non intendo la logica del mio amico, senatore Lucchini, il quale si fa propugnatore non solo dell'oblio delle violazioni le più pa-

lesi alla legge del 1841, ma di un premio per i contravventori, dichiarandone legittime le costruzioni dalla legge vietate e punite; e nel giustificare il suo emendamento, esprime severe parole di censura per l'indulto concesso ai contravventori della legge sulla pesca, e le giustifica osservando che male si provvede a mantenere ferme e rispettate le prescrizioni di legge, quando si rimettono le pene comminate da essa a chi la viola. Ma egli stesso, il mio onorevole amico, colla sua proposta non vorrebbe sancita una maggiore e ben più grave violazione di quella buona norma di governo da lui invocata, e violazione non già per dispensare dal pagamento di una piccola multa, ma per far pagare all'erario somme forse cospicue a pagamento di opere contro il divieto della legge costruite e contro il divieto di essa godute dai contravventori?

Noi ci auguriamo che il Senato riconosca quanto sarebbe fatale la pietà eccessiva invocata dall'onorevole senatore Lucchini: che esso apprezzi le tante ragioni per cui il massimo che poteva essere concesso in nome dell'equità fu dal progetto sancita, con la presunzione di una concessione per gli argini anteriori al 1841. Il di più domandato, non è dai noi negato per scrupolosi riguardi a preconetti giuridici. Il diritto si unisce alla equità ed alle norme fondamentali di buon governo per richiere che l'emendamento non sia accettato.

Il senatore Vitelleschi disse, che la data 20 dicembre 1841 da noi fissata è arbitraria. Dissi ieri le ragioni che giustificano questa data, nulla affatto arbitraria.

A coloro che biasimano il progetto per negata sanatoria degli argini tutti esistenti, invocando le norme sulla scassificazione delle cose di pubblico demanio e come conseguenza della semplice sostituzione dell'uso privato di esse al pubblico uso, ed all'amico mio senatore Lucchini che trovò strana, ingiusta, non pratica, la distinzione del progetto fra argini anteriori ed argini posteriori al 1841, perchè è quasi impossibile la prova di un fatto il quale risale a 55 anni or sono, rispondo: tutti i sostenitori della cessazione della demanialità per occupazione privata, ed anche i signori possessori di valli nella loro memoria, col titolo - Il tema giuridico (pag. 16 e seg.) - dichiarano essenziale estremo quello del tempo *immemo-*

rabile. Tutti esigono uno stato di cose *cuius non exstat memoria*: che non esista più memoria dell'antico uso pubblico, che sia sottentrato *ab immemorabili* un uso diverso per privata occupazione. Questa è la regola più larga e più favorevole al privato e di certo nessun giurista vorrà contraddirlo. E se così è, come si può per combattere il nostro progetto parlarci della difficoltà della prova riguardante lo stato di fatto del 1841, accusarci d'ingiusto rigorismo, mentre invece che richiedere l'immemorabile, che i pratici intesero per un tempo ultrasecolare, ci accontentiamo di risalire al 1841? Noi siamo più larghi e più benigni di quello che non lo siano tutti i dottori e giuristi, nel determinare le condizioni necessarie per la sclassificazione di cose di pubblico demanio in causa di privata occupazione, secondo la teorica più favorevole ai privati possessori. Potrebbero farmene fede moltissimi di voi maestri in diritto. Mi basterebbe invocare, fra i maggiori giureconsulti nostri, il nome di uno solo che vedo qui presente per l'alta autorità del suo insegnamento. Non voglio nominarlo perchè vedo che egli non lo desidera; mi basta affermare in sua presenza avanti a tutti voi, che è indiscutibile la indicata teorica.

Ma perchè, ci si chiede ancora una volta, prendere l'anno 1841? Tanto è sostituirvi l'anno 1870. No: e il perchè l'abbiamo detto e lo ripetiamo. Perchè prima del regolamento 1841, nella molteplicità delle leggi venete non da tutti conosciute e non ancora riassunte, coordinate, e quasi a dire rimodernate; nella mancanza delle autorità secondo quelle leggi preposte alla loro esecuzione, si può anche supporre una certa buona fede nei privati, e fors'anco la esistenza di concessioni a noi ignote. Invece sarebbe assurdo, ci pare, supporre, che dopo il regolamento del 1841, emanato per un territorio ed in un territorio relativamente piccolo, e dove la questione delle arginature in laguna era così viva, nella lotta di tutti i giorni fra le autorità preposte alle pubbliche costruzioni ed i possessori delle valli, con continui ricorsi ed appelli alle autorità amministrative ed alle autorità giudiziarie, non sapessero i possessori di valli di andar contro la legge e i divieti dell'autorità pubblica costruendo gli argini in laguna senza licenza.

Queste le ragioni per cui non possiamo ac-

cettare l'emendamento proposto e sostenuto da onorevoli colleghi. Il Senato ci giudichi: noi non possiamo piegare nè la nostra mente nè la nostra coscienza alle proposte da essi fatte. (*Bene, benissimo*).

LUCCHINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI. Non rientrerò certo nella discussione, capisco le esigenze del Senato per farlo; ma mi si permetta di rispondere a parole le quali potrebbero suonare accuse molto gravi contro di me.

Prima di tutto dirò all'egregio senatore Santamaria che il supporre soltanto che io potessi aver avuto in animo recare offesa o dispiacere al cuor suo, è supporre cosa impossibile.

Senta, onor. Santamaria, le dirò questo che, se qualcuna delle mie parole, uscita involontariamente dal mio labbro le fosse dispiaciuta, la ritiro e glie ne chiedo perdono...

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. La ringrazio di tanta bontà.

LUCCHINI. ...Io, per vero dire, se ho combattuto la sostanza giuridica del progetto di legge, ho finito coll'accettarla, più che altro, per deferenza a lei. Dunque non mi faccia questo torto. Nemmeno ho detto che lei abbia classificato di tagliaborse i vallicultori. Ho detto che certe disposizioni della nuova legge potevano produrre nel pubblico l'impressione che questa classe di contravventori fosse molto numerosa e non degna di riguardi, poteva anche far supporre, a chi non aveva una perfetta conoscenza delle cose, che si trattasse di tagliaborse anzichè di persone oneste.

Ho pronunziato un nome proprio è vero, e se questo può aver fatto dispiacere all'onor. Santamaria, ho errato e duole anche a me, ma l'ho proprio pronunziato perchè era già in causa questo nome proprio, ed era in causa, a titolo di onore, citato dallo stesso Ufficio centrale.

E passo al collega Pellegrini.

Il collega Pellegrini vuole affibiarmi 95 chilometri di argini sulla coscienza. Sta bene, questi me li tengo, perchè la mia coscienza è sicura di smaltirli un po' alla volta e molto allegramente.

Ella disse che le mie teorie offendono la coscienza, spero che ella non avrà alluso alla mia, perchè, se io credessi di poter pronunziare qualche cosa che offendesse la coscienza mia,

mi riterrei affatto indegno del Senato ed ella non mi vedrebbe a questo posto...

PELLEGRINI. Non ho bisogno di dire che non alludevo menomamente a questo.

LUCCHINI. ...Quando parlo, posso trovarmi anche solo in un determinato ordine d'idee, ma dietro di me c'è la mia coscienza, che vale una moltitudine.

Pertanto la prego, onor. Pellegrini, di dirmi che cosa ha ella inteso con quelle parole: « Non diciamo dunque che parliamo per interesse della piscicoltura »...

PELLEGRINI. Perchè si parla degli interessi delle valli.

LUCCHINI. ...Accetto la spiegazione e ringrazio l'onor. Pellegrini di avermela data; ma mi consenta che gli dica che le parole bisogna spiegarle quando possono avere anche altri significati.

Ringrazio l'onor. Pellegrini della sua dichiarazione e non insisto ulteriormente.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Prendo brevissimamente la parola, quasi per fatto personale, in risposta al mio amico senatore Lucchini.

Egli m'ha detto che avrebbe desiderato che il ministro avesse mantenuto il suo progetto di legge anzichè accettare quello della Commissione.

Egli è vero che io sono il padre adottivo di questo progetto, non putativo come disse l'onorevole senatore Schupfer, ma l'ho accettato perchè ho trovato che sarà per rendere il grande servizio di rendere incolume e conservare la laguna veneta. Ecco il perchè ho abbandonato l'articolo primo, come era proposto, ed ho accettato l'art. 4 della Commissione. L'onorevole Lucchini stesso nel suo discorso l'ha detto: l'articolo primo del disegno di legge ministeriale ammetteva la demanialità, e, per usare la parola detta dall'onorevole Santamaria, la velava; e la velava ammettendo qualche temperamento poichè quando si tratta di perturbare alcuni interessi è opportuno affidarsi all'*equo bono* del quale ha parlato anche l'onorevole Lucchini, ed io ammetto questo concetto dappoichè ritengo che si deve temperare

il rigore delle disposizioni legislative quando possano turbare degli interessi rilevanti.

Ma nell'art. 4 c'è appunto l'*equo bono*, e specialmente nell'ultimo comma è detto: che anche gli argini, arginelli, o altro, ancorchè fatti dopo il 1841, e non fossero sorretti da concessioni speciali, tuttavia possono essere mantenuti quando sieno innocui al regime idraulico lagunare ed all'igiene.

Il Governo deve guardare sempre le cose con equanimità e nell'equanimità sua si troverà sempre l'*equo bono*.

PRESIDENTE. Mi pare che possiamo venire ai voti sull'emendamento Lucchini, nel quale consente anche l'onor. Schupfer. Dirò brevemente in che consista l'emendamento.

L'art. 4 dice:

« Gli argini ed altri rilevati di terra o macerie ora esistenti in laguna, saranno mantenuti, se sorretti da speciali concessioni, nello stato e nei limiti stabiliti dalle concessioni stesse ».

Su questa parte del primo comma non vi è contestazione.

Si aggiunge poi:

« Saranno del pari mantenuti nello stato e nei limiti in cui erano nel 20 dicembre 1841 gli argini e rilevati suddetti prima di tal giorno compiuti. Però, in ambo i casi, gli interessati, se richiesti, dovranno nel termine che sarà indicato nel regolamento presentare al prefetto il documento o la prova del proprio diritto ».

Il senatore Lucchini propone che alla data 20 dicembre 1841 sia sostituita quella del 1° gennaio 1869.

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Il Senato non approva).

PRESIDENTE. Ora metto ai voti il primo paragrafo dell'art. 1° che rileggo:

Art. 4.

Gli argini ed altri rilevati di terra o macerie ora esistenti in laguna saranno mantenuti, se sorretti da speciali concessioni nello stato e nei limiti stabiliti dalle concessioni stesse. Saranno del pari mantenuti nello stato e nei limiti in cui erano il 20 dicembre 1841 gli argini e rilevati suddetti prima di tal giorno compiuti.

Però, in ambo i casi, gli interessati, se richiesti, dovranno nel termine che sarà indicato nel regolamento presentare al prefetto il documento o la prova del proprio diritto.

(Approvato).

Rileggo gli altri tre comma dello stesso articolo:

È vietato apportare modificazione alcuna a sifatti argini, e rialzarli se caduti, senza averne ottenuta licenza dal prefetto, previo parere dell'ufficio del Genio civile. Tale licenza non sarà concessa se non nei limiti strettamente necessari a ricostituirli nello stato primiero o conservarli alle speciale legittimo uso anteriore.

Le opere di semplici riparazioni sono permesse, ma devono essere o prima di venire intraprese, o contemporaneamente, partecipate e specificate per iscritto all'ufficio del Genio civile per la necessaria vigilanza. Il prefetto, ove avvenga contravvenzione, ordinerà la immediata sospensione dei lavori, e procederà a norma del seguente art. 16.

Qualora, a giudizio del Genio civile, apparisse necessaria la distruzione di alcuna delle opere ritenute legittime a norma della prima parte di quest'articolo, il prefetto potrà ordinarla dopo sentiti i concessionari o i possessori, ai quali competerà soltanto il ricorso al ministro dei lavori pubblici. Ordinata la distruzione dall'autorità amministrativa, non rimarrà agli interessati che l'azione giudiziaria al solo intento di far determinare se danno vi sia e sia perciò dovuto un compenso, il quale sarà, in difetto di speciali norme stabilite nei titoli di concessione, liquidato secondo la legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

(Approvato).

All'ultimo comma di questo articolo 4 è stato presentato un emendamento dal senatore Schupfer.

Il progetto di legge dice così:

« Gli argini, ancorchè interni per uso di conserve o peschiere, e gli altri rilevati attualmente esistenti, posteriori al 20 dicembre 1841 o non sorretti da concessione, dovranno essere demoliti, salvochè l'autorità amministrativa, riconoscendoli innocui al regime idraulico lagunare ed all'igiene, ne permetta in tutto od in parte la conservazione; e salva eziandio all'autorità

stessa la facoltà di ordinarne, sempre quando la creda opportuna, la distruzione, la quale non darà diritto a compenso alcuno ».

L'emendamento proposto dal senatore Schupfer è così formulato:

« Gli argini, che attualmente esistono senza titolo legittimo o possesso trentennario dovranno essere demoliti, salvo che l'autorità amministrativa, riconoscendoli innocui, ecc.

Il resto sarebbe identico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Schupfer per svolgere questo emendamento.

SCHUPFER. Accettato il primo paragrafo dell'articolo, il mio emendamento cade da sè; quindi non vi insisto.

PRESIDENTE. Dunque ritira l'emendamento?

SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORMANI-MORETTI. V'ha realmente grande diversità tra gli argini di cui si parla nel primo paragrafo di questo articolo e gli arginelli formati, nell'interno delle valli da pesca, allo scopo d'avervi delle conserve o peschiere le quali servano per tenervi in serbo per alcun tempo o ripararvi, in date circostanze meteoriche, sia del pesce da semina, sia del pesce da ingrossare lasciandolo diventare più vecchio.

Questi arginelli soglionsi formare, come accennò l'altro giorno il senatore Schupfer, nei punti estremi della laguna, in quelle più remote barene a cui la marea giunge, nelle sue periodiche sei ore, così affievolita che piuttosto bacia la terra di quello che abbracciarla colla potenza effossoria del riflusso per seco, nel ritirarsi, trascinarne neanche una particella a mare.

Questi arginelli, al margine delle più lontane ed elevate barene, sono stati ideati non è molto tempo, per formare dei ripostigli, nei momenti in cui le valli rimangono aperte, dove lasciare invecchiare alcuni pesci sì che fattisi più grossi siano meglio accetti sui mercati, oppure per depositarvi, provvisoriamente, il pesce novello da semina che vuol spargersi nelle valli non appena ne sia compiuta la chiusura.

E quei pescatori vaganti, di cui parlava testè il presidente dell'Ufficio centrale, sono perciò moltissimo anch'essi interessati a che siano mantenute queste conserve o peschiere, poichè il maggiore loro guadagno consiste nel raccogliere i pesciolini in mare all'imboccatura dei

porti o nell' ampia libera laguna all'epoca in cui vi si affollavano naturalmente per ripararsi nelle sue tranquille e tepide acque e, come consente con apposito articolo la vigente legge sulla pesca, rivenderli ai proprietari di valli perchè li gettino in queste, aumentandovi la quantità venuta per la naturale montata, talvolta scarsa, specie in alcune località, e restandovi così imprigionati maggior numero di pesci, possano poi, a suo tempo, catturarsi nei labirinti.

Io non credo che le accennate conserve o peschiere pei loro arginelli, specialmente nel modo con cui questi vengono fatti, possano arrecare danno al buon regime lagunare.

Ecco come usasi costruirli :

Si fanno degli scavi a tagli longitudinali nel terreno delle estreme barene e colla terra medesima dello scavo, messa a ridosso lateralmente, si forma l'arginello, di maniera che quei parecchi paralleli ed alternati canaletti ed arginelli, vengano a raffigurare quasi dei grandi solchi, nella parte più bassa dei quali s'introduce, mediante piccole chiaviche, l'acqua lagunare entro cui s'immette poi il pesce.

Badisi che per tali canaletti e corrispondenti rialzi a ridosso, si segue appunto quel sistema d'escavi a compensazione che, prima di permettere ulteriori sacche in laguna, saggiamente prescrive il presente disegno di legge. Ad ogni modo, io non mi opporrei mai a che fossero tolti simili arginelli e quindi distrutte le conserve o peschiere se, realmente, producessero qualsiasi danno alla laguna; ma egli è che, nel fatto, sono davvero innocui.

Salva dunque sempre la facoltà del Governo, quando o dove le riconosca nocive o lo creda opportuno, di ordinarne la distruzione, senza dare compenso alcuno, io chiederei venisse qui bene accertato che, in genere, quelle conserve o peschiere così fatte, vengano permesse.

Io parlo anche come presidente della Società regionale veneta per la pesca e l'acquicoltura alla quale ha accennato ed a cui si è riferito più volte oggi stesso il presidente del nostro Ufficio centrale ed altri oratori. Mi compiaccio a quel titolo potere assicurare il Senato che non pochi forestieri, specialisti in piscicoltura ed in particolar modo dei francesi e degli americani, non ha guari venuti a visitare le venete valli da pesca e da caccia, hanno ammirato il sistema

di quelle peschiere per conservarvi il pesce, e, descrivendolo in pregevoli loro pubblicazioni, lo hanno poi riprodotto nei loro propri paesi, traendone buon utile e trovandolo pratico e giovevole assai nell'industria piscicola.

Ora, il favorire l'acquicoltura, il curarne lo svolgersi per miglierie e l'agevolare l'incremento delle relative industrie, quando tutto ciò non possa menomamente pregiudicare l'interesse superiore nazionale dell'incolumità lagunare, credo sia nelle intenzioni del Senato e dello stesso Ufficio centrale, non che del Governo. Ond'è che io pregherei di vedere se non si può formulare questo articolo in modo tale che riesca, senza alcun dubbio, inteso venire, di regola, consentita l'esistenza delle conserve e peschiere e quindi di quei loro arginelli che non siano riconosciuti nocivi alla laguna, rimettendomi, del resto, interamente allo stesso nostro Ufficio centrale per la forma della dizione.

PRESIDENTE. Per la chiarezza della discussione debbo avvertire che vi è un emendamento presentato dal senatore Schupfer il quale dice:

« Si fa eccezione per le peschiere conserve escavate all'estremo lembo lagunare in prossimità della terraferma ».

Su questo emendamento il Senato deve deliberare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Dichiaro al senatore Sormani-Moretti che nel concetto sostanziale del suo emendamento l'Ufficio centrale è perfettamente d'accordo con lui.

L'Ufficio centrale nel formulare questo articolo, in cui si parla degli argini interni per conserve o peschiere, intese, ricordandoli espressamente, di giovare ai piscicultori. Infatti in applicazione del regolamento del 1841, quegli argini dovrebbero essere atterrati, sieno o no dannosi alla laguna.

Era opportuno dichiarare espressamente, che anche a questi argini interni si applica la facoltà, ora concessa all'autorità amministrativa, di lasciarli sussistere, se innocui alla laguna e all'igiene. La identica condizione richiede il senatore Sormani-Moretti per conservarli. Dunque è con l'Ufficio centrale d'accordo il senatore Sormani-Moretti.

Resta la questione di forma della proposta del senatore Sormani-Moretti.

Non possiamo consentire che si dica: sono mantenuti questi argini, salvo che non siano dannosi alla laguna. Ciò implica che l'autorità deve agire per ordinarne la distruzione come nocivi: mentre è logico, è giusto, è opportuno che trattandosi di argini i quali illegalmente furono eretti e contro diritto sussistono, i possessori domandino di tollerarne la esistenza come innocui. Non è questione di parole. Dobbiamo insistere nella disposizione da noi formulata per una ragione di convenienza amministrativa, che il senatore Sormani-Moretti, il quale è stato prefetto, comprende senza che io sottolinei di più. D'altra parte il senatore Sormani-Moretti deve convincersi, che i timori, ancora una volta manifestati, di una distruzione capricciosamente ordinata, devono essere lasciati in disparte.

Il disegno determina chiaramente il motivo che può giustificare la non tolleranza degli argini non legittimi, l'ordine di atterrarli. È chiaramente espressa nell'articolo la condizione di non distruggere quegli arginelli quando siano riconosciuti innocui. Per maggior tranquillità del senatore Sormani-Moretti e di altri, domandiamo espressamente all'onor. ministro dei lavori pubblici, che egli voglia dichiarare affinché resti consacrato negli atti l'accordo fra il Senato e il ministro, che è in questo modo che l'articolo deve essere inteso e applicato; cioè che gli arginelli che servono ad uso esclusivo di conserve e peschiere saranno lasciati sussistere quando siano innocui al buon regime laguna ed all'igiene, a giudizio dell'autorità amministrativa.

Io sono sicuro che l'attuale ministro, e qualunque altro suo predecessore, applicherà l'articolo in questo senso.

Sull'emendamento proposto dal senatore Schupfer dichiaro: che l'Ufficio centrale ne trova la dizione pericolosa, perchè implicherebbe anche la concessione di costruire in futuro nuovi argini interni. Questo non può essere di certo il concetto dell'onorevole proponente.

L'Ufficio pensa che sia da distinguere due condizioni di cose essenzialmente diverse, cioè gli argini interni che al momento della presentazione del disegno di legge esistevano, dagli ar-

gini che non esistevano in quel giorno. E l'Ufficio è disposto a fare una disposizione di favore per i primi non per i secondi. E giacchè oggi probabilmente dopo questo articolo finirà la discussione, ci riserbiamo di presentare un articolo aggiuntivo, che *ad instar* di una disposizione transitoria, riguardi i predetti argini interni esistenti nel giorno in cui fu presentato il disegno di legge.

Spero che così il Senato possa oggi votare concorde l'art. 4.

PRESIDENTE. Il senatore Sormani-Moretti si contenta di queste dichiarazioni?

SORMANI-MORETTI. Quando tale debba essere e sia la interpretazione anche dell'attuale forma di dizione ed il ministro convenga esso pure in ciò, sicchè rimanga inteso che di queste dilucidazioni e dichiarazioni si abbia a tener conto nella redazione del regolamento da farsi necessariamente per la esecuzione della presente legge, io ora qui non ho più ragioni per oppormi alla votazione dell'alinea. E tanto meno poi da che sorge ora la riserva d'un articolo aggiuntivo sulla base dell'emendamento del senatore Schupfer a cui m'era associato, concernente, per l'appunto, gli arginelli e le peschiere.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Non ho da aggiungere altra mia affermazione all'onorevole Sormani-Moretti, poichè, quello che ora il presidente dell'Ufficio centrale ha detto, io nella mia risposta ultima avevo accennato: cioè che qui è proprio quell'*equo bono*, di cui parlava il senatore Lucchini.

Quindi non ho nessuna difficoltà di accettare le dichiarazioni fatte testè dall'on. presidente, e che se ne tenga conto negli atti del Senato, come se ne terrà conto poi nel Regolamento.

Per quanto poi riguarda l'articolo transitorio, o aggiuntivo, io l'accetto sin d'ora perchè non lo credo contrario al retto funzionamento della laguna.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Schupfer se consente che la sua proposta venga in esame quando sarà presentato l'articolo aggiuntivo al progetto di legge.

SCHUPFER. Consento.

---

LEGISLATURA XX — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1899

---

PRESIDENTE. Ora metto ai voti l'intero art. 4, con la riserva della presentazione di un articolo aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale.

Quando verrà proposto al Senato il testo del nuovo articolo, si discuterà anche l'emendamento del senatore Schupfer.

Chi approva il complesso dell'art. 4 nel testo proposto dall'Ufficio centrale è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Stante l'ora tarda, rimanderemo a domani il seguito della discussione degli articoli.

La seduta è sciolta (ore 19 e 5).

---

Licenziato per la stampa il 20 giugno 1899 (ore 12)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

---